


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 giugno 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1997, n. 6.

Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi Pag. 3

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1997, n. 6.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1997, n. 7.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999 Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1997, n. 11.

Proroga delle Amministrazioni straordinarie e dei collegi sindacali dell'ARER e delle ATER Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1997, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1993, n. 24. «Modifiche transitorie alla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52». Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1997, n. 13.

Modifica dei termini contenuti nell'art. 40 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 relativi alla scadenza del mandato delle commissioni provinciali preposte alla formazione delle graduatorie degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica, nominate ai sensi della legge regionale 25/1989 e subentro delle nuove commissioni provinciali e circondariali. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1997, n. 14.

Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1997, n. 6.

Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali Pag. 10

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1997, n. 7.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, recante «Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare» Pag. 12

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1997, n. 2.

Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale Pag. 13

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1997, n. 3.

Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale Pag. 14

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 30 gennaio 1997, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1997) Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 30 gennaio 1997, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1997 e bilancio triennale 1997-1999. Pag. 15

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 5.

Disciplina del rapporto di lavoro dei segretari particolari del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio regionale. Integrazione all'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.
Pag. 15

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 5.

Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 6.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999 Pag. 16

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 11.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata Pag. 16

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 12.

Costituzione della società lucana per l'imprenditoria giovanile S.p.a Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 13.

Intervento straordinario in favore delle imprese di trasformazione, conservazione e vendita che risultano assegnatarie, ai sensi della normativa U.E., di quote di prodotto agricolo.
Pag. 22

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 5.

Iniziative a sostegno e valorizzazione della produzione agrumicola siciliana. Provvedimenti per i divulgatori agricoli.
Pag. 23

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1997, n. 6.

Disciplina delle fiere, mostre e esposizioni Pag. 23

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1997, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre) Pag. 27

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1997, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 19 recante «Norme in materia di controllo sugli atti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione Pag. 29

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1997, n. 6.****Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 3 del 19 febbraio 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Finalità*

1. La presente legge disciplina l'organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 58 comma 3 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 e successive integrazioni e modificazioni (legge forestale regionale) e nel rispetto dei principi di cui alla legge 1° marzo 1975 n. 47 (norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi).

Art. 2.*Competenze*

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento generale delle attività volte alla prevenzione e alla lotta agli incendi boschivi, in armonia con la pianificazione nazionale in materia.

2. Lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi compete in prima istanza ai Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge. I Comuni possono delegare tali competenze agli Enti delegati di cui alla legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità Montane). In tali casi le funzioni attribuite dalla presente legge al Sindaco si intendono riferite al Presidente dell'Ente delegato medesimo.

3. Le Province concorrono all'attività di previsione dei rischi di incendi boschivi nell'ambito dei programmi di protezione civile già previsti dall'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1996 n. 45 (disciplina delle attività di protezione civile in ambito regionale).

4. La prevenzione degli incendi boschivi è esercitata a titolo di delega dagli Enti di cui alla legge regionale 20/1996. Gli Enti provvedono a tale adempimento mediante:

- a) operazioni culturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boschive;
- b) realizzazione di viali tagliafuoco e di punti d'acqua;
- c) punti di avvistamento a terra;
- d) sistemi di comunicazione;
- e) acquisti di attrezzature e mezzi idonei alla prevenzione.

5. Per gli interventi di cui al comma 4 la Regione ripartisce annualmente i fondi relativi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 3.*Servizio regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi*

1. Il servizio regionale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi è affidato al Corpo Forestale dello Stato e si articola in:

- a) Centro Operativo Regionale;
- b) Centri Operativi Provinciali;
- c) Unità di intervento.

2. Il Centro Operativo Regionale è affidato al Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato.

3. I Centri Operativi Provinciali sono istituiti presso i Coordinamenti provinciali del Corpo Forestale dello Stato.

4. Le Unità di intervento per lo spegnimento degli incendi boschivi sono così distinte:

- a) Unità di intervento regionali;
- b) Unità di intervento comunali o intercomunali;
- c) Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato.

5. Le Unità di intervento regionali, costituite dal personale dipendente del Corpo Forestale dello Stato, sono impiegate dalla Regione in appoggio alle Unità di intervento comunali o intercomunali di cui all'articolo 6 e alle Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 9.

6. La Regione può costituire, con proprio personale, altre Unità di intervento regionali.

7. Durante le operazioni di spegnimento degli incendi, tutte le Unità di intervento operano coordinate dai Centri Operativi Provinciali.

Art. 4.*Centro Operativo Regionale*

1. Il Centro Operativo Regionale opera 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

2. Il Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato è responsabile del Centro Operativo Regionale.

3. Il Centro Operativo Regionale:

- a) coordina e controlla l'attività dei Centri Operativi Provinciali;
- b) coordina a livello interprovinciale i movimenti dei mezzi antincendio e le persone addette allo spegnimento degli incendi boschivi;
- c) attiva le Unità di intervento comunali ed intercomunali in caso di inadempimento degli organi competenti;
- d) richiede l'intervento dei mezzi aerei antincendio del Centro Operativo Aereo Unificato;
- e) coordina i servizi aerei regionali di avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi e qualsiasi altro servizio a rilevanza regionale inerente alla prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi;
- f) raccoglie ed elabora tutti i dati inerenti gli incendi boschivi;
- g) coordina le emergenze di rilevanza regionale connesse con gli incendi boschivi;
- h) svolge ogni altro compito demandato dalla Giunta regionale, relativo all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Art. 5.*Centri Operativi Provinciali*

1. Il Coordinatore provinciale del Corpo Forestale dello Stato è responsabile del Centro Operativo Provinciale.

2. I Centri Operativi Provinciali:

- a) coordinano a livello provinciale tutta l'attività volta alla prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi;
- b) dirigono le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
- c) coordinano a livello provinciale i movimenti dei mezzi antincendio e delle persone addette allo spegnimento degli incendi boschivi;
- d) attivano le Unità di intervento comunali ed intercomunali in caso di inadempimento degli organi competenti;
- e) richiedono al Centro Operativo Regionale l'intervento dei mezzi aerei antincendio del Centro Operativo Aereo Unificato;
- f) richiedono la collaborazione dei Vigili del Fuoco e l'intervento delle Forze Armate, nei casi previsti dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 47/1975;

g) attivano a livello provinciale i servizi aerei regionali di avviamento e spegnimento degli incendi boschivi e qualsiasi altro servizio regionale inerente alla prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi, in accordo con il Centro Operativo Regionale;

h) raccolgono ed elaborano tutti i dati inerenti gli incendi boschivi della provincia;

i) coordinano le emergenze di rilevanza provinciale connesse con gli incendi boschivi, interessando le Autorità competenti;

j) coordinano le Unità di intervento di cui agli articoli 6 e 9;

k) provvedono al pagamento dei compensi di cui all'articolo 20.

Art. 6.

Unità di intervento comunali o intercomunali

1. Gli Enti di cui all'articolo 2 comma 2 organizzano Unità di intervento comunali o intercomunali per lo spegnimento degli incendi boschivi o si convenzionano, ove possibile, con le Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 9. In tal caso qualora l'Ente abbia già in atto convenzioni con Organizzazioni di volontariato per l'attività di Protezione Civile le convenzioni stesse sono estese anche alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

2. Le Unità di intervento sono composte da almeno cinque persone, reperite tra quelle iscritte nell'elenco di cui al comma 3, e sono equipaggiate nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 22/1984.

3. Chiunque intenda rendersi disponibile, in caso di necessità, per l'attività di spegnimento degli incendi boschivi, deve rivolgersi al Comune in cui è domiciliato. A tal fine i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 4 sono iscritti, a cura del Comune, in apposito elenco, trasmesso al competente Centro Operativo Provinciale e all'Ente delegato di cui alla legge regionale n. 20/1996, territorialmente competente, entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Le persone impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 16 anni. I minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività di antincendio boschivo, sottoscritta da chi esercita la potestà dei genitori;

b) idoneità certificata dal medico. Il certificato è rinnovato ogni tre anni per la fascia di età compresa tra i 16 e i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni;

e) non aver riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi dolosi.

Art. 7.

Modalità di attivazione delle Unità di intervento

1. Le Unità di intervento comunali o intercomunali nonché gli altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 comma 3 sono attivati in caso di necessità dal Sindaco o suo incaricato, che ne dà comunicazione al Centro Operativo Provinciale o Regionale. Possono essere altresì attivati direttamente dai Centri medesimi.

2. Il Sindaco del Comune, o persona dallo stesso incaricata facente parte dell'Amministrazione comunale, assicura la propria reperibilità, per gli scopi di cui alla presente legge, e la comunica al Centro Operativo Provinciale o Regionale. In caso di convenzionamento con una Organizzazione di volontariato, la reperibilità è assicurata dal responsabile della stessa, nei termini stabiliti dalla convenzione.

3. Alla fine di assicurare il necessario coordinamento, il Sindaco o suo incaricato può attivare Unità di intervento al di fuori della propria competenza territoriale, previo assenso del Centro Operativo Provinciale o Regionale.

Art. 8.

Compiti delle Unità di intervento comunali o intercomunali

1. Il componente dell'Unità di intervento comunale o intercomunale comunque allertato informa il capo o il vice-capo unità e mobilita subito gli altri componenti.

2. Il componente dell'Unità di intervento a cui perviene una segnalazione di incendio da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco del Comune o suo incaricato e il Corpo Forestale dello Stato.

3. I componenti dell'Unità di intervento nonché le singole persone iscritte agli elenchi comunali di cui all'articolo 6, comma 3, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento delle fiamme in attesa di ricevere disposizioni dal più alto in grado del Corpo Forestale dello Stato che assume sul luogo la direzione delle operazioni di spegnimento.

Art. 9.

Organizzazioni di volontariato

1. All'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi partecipano anche le Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni (disciplina del volontariato) attraverso Unità di intervento funzionali denominate «Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato».

2. Le Unità di intervento di cui al comma 1:

a) si costituiscono nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4 e sono composte da almeno cinque persone;

b) si dotano di un equipaggiamento idoneo, nel rispetto dei criteri individuati nel Piano Regionale di cui all'articolo 50 della legge regionale N. 22/1984;

c) collaborano con i Centri Operativi Provinciali in conformità alla presente legge.

Art. 10.

Rapporto delle Organizzazioni di volontariato col servizio regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi

1. Il legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato, o suo delegato, assicura la propria reperibilità e la comunica al Centro Operativo Provinciale o Regionale.

2. Le Unità di intervento volontarie sono attivate dal legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato, o suo delegato, su richiesta del Centro Operativo Provinciale o Regionale ovvero direttamente da questi ultimi.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno le Organizzazioni di volontariato segnalano all'Ente delegato competente, alla Regione ed al Centro Operativo Provinciale l'elenco aggiornato dei soci che operano nelle proprie unità di intervento, nonché la consistenza dei mezzi e delle attrezzature antincendio boschivo in dotazione.

Art. 11

Tesserino e distintivi di riconoscimento

1. Tutti i componenti delle Unità di intervento di cui agli articoli 6 e 9 devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento fornito dalla Regione e rilasciato rispettivamente dai Sindaci dei Comuni o dal legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato.

2. Il tesserino ha validità triennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 e i 60 anni e validità annuale per i volontari di età superiore agli anni 60.

3. Le caratteristiche del tesserino e dei distintivi di riconoscimento, nonché di quant'altro necessario per l'identificazione delle Unità di intervento, sono determinate dalla Giunta regionale.

Art. 12.

Equipaggiamento per gli interventi di spegnimento

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede direttamente all'equipaggiamento individuale delle Unità di intervento regionali e alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature loro necessarie per gli interventi di spegnimento.

2. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può intervenire, attraverso gli Enti delegati di cui alla legge regionale n. 20/1996, per l'equipaggiamento individuale degli addetti alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi e per la fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie per gli interventi di spegnimento delle

Unità di intervento Comunali o intercomunali. I criteri e le modalità per la distribuzione delle risorse sono stabilite dalla Giunta regionale tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 22/1984.

3. Le caratteristiche qualitative dell'equipaggiamento, dei mezzi e delle attrezzature nonché la dotazione minima per le Unità di intervento sono indicate dal Piano regionale di cui al comma 2.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Enti delegati di cui alla legge regionale n. 20/1996, comunicano alla Regione la consistenza dei mezzi e delle attrezzature antincendio boschivo in possesso delle Unità di intervento comunali o intercomunali operanti sul territorio di competenza.

5. Alle operazioni di controllo qualitativo sugli equipaggiamenti, sui mezzi e sulle attrezzature acquistati dagli Enti competenti e destinati alle Unità di intervento partecipano di diritto almeno due rappresentanti scelti tra quelli designati dalle Unità medesime.

Art. 13.

Commissione tecnica regionale

1. È costituita una Commissione tecnico-consultiva regionale, di seguito definita Commissione, composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi o suo delegato;
- b) il Capo del Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;
- c) il Dirigente della Struttura competente in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi o suo delegato;
- d) il Dirigente della Struttura Gare e Contratti o suo delegato;
- e) il Dirigente della Struttura Amministrazione Generale o suo delegato;

f) il Dirigente dell'Ispettorato Regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

g) due rappresentanti delle Organizzazioni iscritte nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato o loro supplenti, designati dalla Commissione consultiva del volontariato di cui alla legge regionale n. 15/1992 sentite le Organizzazioni medesime;

h) un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità e Enti Montani (U.N.C.E.M.) - sezione ligure;

i) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) - sezione ligure;

l) un rappresentante dell'Unione Regionale Province Liguri (U.R.P.L.).

2. La Commissione può essere integrata, in relazione alle materie da trattare, da:

a) un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale n. 3 della Regione esperto in materia di sicurezza sul lavoro;

b) un dipendente regionale, di qualifica non inferiore alla VIII designato dalla Struttura competente in materia di trasporti.

3. Il presidente della Commissione può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Enti locali, Associazioni, esperti ed organismi interessati alla presente legge, Istituti Universitari o altri Istituti di ricerca.

4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica due anni.

5. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. Svolge funzioni di segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla VI.

6. Le designazioni dei membri della Commissione di cui al comma 1 lettere g), h), i) ed l) devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, la Commissione può essere costituita anche in mancanza di dette designazioni, salvo successive integrazioni.

7. La Commissione opera a titolo gratuito. Ai componenti della Commissione spetta solo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalla normativa regionale per i dirigenti regionali.

Art. 14.

Compiti della Commissione

1. La Commissione esprime pareri o formula proposte in merito:

a) ai capitolati speciali d'appalto per l'acquisto di equipaggiamenti, mezzi ed attrezzature di cui all'articolo 12 comma 1, tenuto conto delle esigenze delle Unità di intervento e dei miglioramenti merceologici e tipologici delle attrezzature disponibili sul mercato;

b) al Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 22/1984;

c) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 19.

2. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno per esaminare lo stato di attuazione del Piano di cui alla lettera b) del comma 1 e per formulare eventuali proposte.

Art. 15.

Spese di gestione delle Unità di intervento

1. Le spese di gestione per l'attività delle Unità di intervento comunali o intercomunali, ivi compresa la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, sono a carico dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2.

2. Le spese di gestione per l'attività delle Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato, ivi compresa la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, sono a carico delle relative Organizzazioni di volontariato, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 19.

Art. 16.

Copertura assicurativa

1. In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o di salvataggio di persone o di cose, a chi è stato chiamato a partecipare all'opera di spegnimento o è intervenuto volontariamente ed ai suoi aventi causa si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Tali norme si applicano anche alle persone appartenenti alle Organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 9, dal momento in cui il Corpo Forestale dello Stato assume la direzione delle operazioni di spegnimento.

2. Le Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 9 assicurano i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, sia per la fase di prevenzione incendi, sia per la fase di primo intervento sul focolaio, fin tanto che il Corpo Forestale dello Stato non assume la direzione delle operazioni di spegnimento.

Art. 17.

Contributi alle Organizzazioni di volontariato

1. Alle Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 9, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 7 comma 5 della legge n. 47/1975, la Regione concede entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo annuale per le spese di gestione determinato moltiplicando il numero complessivo di ore prestate direttamente nelle operazioni di spegnimento dai singoli componenti delle Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato, per un importo pari alla tariffa prevista dalla tabella provinciale di Genova per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali. Tale contributo è dovuto alle Organizzazioni di volontariato anche nel caso in cui l'Organizzazione medesima è convenzionata, ai sensi della legge regionale N. 15/1992, con Enti pubblici.

2. Le richieste di contributo di cui al comma 1 sono presentate alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di espletamento dell'attività di volontariato corredate da un riepilogo sul numero e sulla durata degli interventi dei singoli associati, vistato dal competente Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 18.

Riparto dei fondi agli Enti delegati

1. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, ripartisce agli Enti delegati di cui alla legge regionale n. 20/1996, nei limiti delle disponibilità di bilancio, i fondi per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 19 alle Organizzazioni di volontariato convenzionate, secondo modalità e criteri fissati dalla Giunta regionale.

Art. 19.

Contributi alle Organizzazioni di volontariato convenzionate

1. Gli Enti delegati di cui alla legge regionale n. 20/1996 concedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle Organizzazioni di volontariato convenzionate con Enti pubblici, un contributo ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 17 comma 1, per il potenziamento delle Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato, determinato secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 13.

2. Ai fini della richiesta di contributo le Organizzazioni di volontariato presentano domanda all'Ente delegato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento dell'attività di volontariato, corredata da una relazione descrittiva della attività svolta nell'anno solare precedente e della consistenza della struttura operativa al 30 giugno dell'anno precedente, vistata dal competente Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 20.

Compensi alle singole persone che partecipano direttamente alle operazioni di spegnimento

1. Alle singole persone che partecipano direttamente alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, attivate dal Corpo Forestale dello Stato, e che non fanno parte di Unità di intervento appartenenti alle organizzazioni di volontariato, spetta un compenso orario, per le prestazioni effettuate, determinato sulla base delle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali.

2. Al pagamento dei compensi di cui al comma 1 provvede la Regione attraverso i Coordinamenti Provinciali del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 21.

Corsi di addestramento e qualificazione delle Unità di intervento

1. Il Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 22/1984 prevede corsi teorico-pratici di addestramento per i componenti delle Unità di intervento.

2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dalle Province con il concorso finanziario della Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in modo coordinato con quelli relativi all'attività di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 45/1996.

Art. 22.

Rendicontazione

1. Gli Enti delegati di cui alla legge regionale n. 20/1996 rendicontano annualmente alla Regione gli interventi di cui agli articoli 2 comma 4, 12 comma 2 e 19, al fine di coordinare le azioni attuate con il Piano regionale per la tutela e la conservazione del patrimonio boschivo di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 22/1984.

Art. 23.

Interventi previsti nel Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo

1. Gli interventi previsti nel Piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo, sono attuati dalla Regione, anche attraverso gli Enti delegati di cui alla legge regionale n. 20/1996, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

2. Il Piano di cui al comma 1 comprende altresì gli interventi volti alla realizzazione di sistemi di comunicazione radio per le Unità di intervento al fine di dotarle di radio ricetrasmittenti adeguatamente collegate agli organi preposti.

Art. 24.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione:

a) gli elenchi di cui all'articolo 6 comma 3 e all'articolo 10 comma 3, sono trasmessi al competente Centro Operativo Provinciale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le persone comunque impiegate per lo spegnimento degli incendi boschivi, devono adempiere a quanto disposto all'articolo 6 comma 3, o devono dimostrare, su richiesta del Corpo Forestale dello Stato, di appartenere ad Organizzazione di volontariato che ha presentato istanza di riconoscimento alla Regione ai sensi della legge regionale n. 15/1992. Tali soggetti possono comunque operare in attesa del certificato medico di cui all'articolo 6 comma 4 e del tessero di riconoscimento di cui all'articolo 11;

c) la reperibilità di cui all'articolo 7 comma 2 e all'articolo 10 comma 1, è comunicata al Centro Operativo Provinciale o Regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) la Commissione di cui all'articolo 13 è nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino al suo insediamento la Regione provvede a tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge senza il prescritto parere della Commissione medesima;

e) le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 18 e 19 sono adottate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le Unità di intervento appartenenti ad Organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale n. 15/1992 non possono essere più utilizzate per l'attività di cui alla presente legge, decorso un anno dall'entrata in vigore della stessa. Tale termine può essere prorogato dalla Giunta regionale per esigenze di pubblico interesse.

3. I fondi ripartiti nei precedenti esercizi finanziari per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 22/1984, possono essere utilizzati dagli Enti delegati di cui alla legge regionale n. 20/1996 per le finalità di cui alla presente legge, nel rispetto dei programmi stralcio di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modificazioni e integrazioni.

4. In attesa dell'operatività degli Enti di cui alla legge regionale n. 20/1996, le deleghe disciplinate dalla presente legge sono esercitate dagli Enti di cui alla legge regionale n. 6/1978.

Art. 25.

Abrogazione

L'articolo 24 della legge regionale n. 22/1984 è abrogato.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4 e 5:

2365 che assume la seguente denominazione «Riparto del finanziamento relativo agli interventi per la realizzazione delle opere ed acquisto di mezzi e delle attrezzature per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi»;

b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 21:

2315 «Spese per l'estinzione degli incendi boschivi, per assistenza, consulenza e propaganda intese alla prevenzione dei medesimi»;

2316 «Spese per l'estinzione degli incendi boschivi, per assistenza, consulenza e propaganda intese alla prevenzione dei medesimi»;

2317 «Spese per l'estinzione degli incendi boschivi, per l'assistenza, consulenza e propaganda intese alla prevenzione dei medesimi»;

c) per gli interventi di cui agli articoli 12 e 23:

2380 «Spese per la realizzazione delle iniziative delle opere e per l'acquisto dei mezzi ed attrezzature previsti dal piano regionale per la difesa dei boschi dagli incendi».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17 si provvede mediante istituzione a decorrere dal 1997 del capitolo 2392 «Contributi per le spese di gestione alle organizzazioni di volontariato per lo spegnimento degli incendi boschivi».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 si provvede mediante l'istituzione a decorrere dal 1997 del capitolo 2393 «Fondi da assegnare agli Enti delegati per il potenziamento delle unità di intervento volontarie appartenenti ad organizzazioni di volontariato convenzionate».

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

5. Agli oneri per gli interventi di cui agli articoli 16, comma 1 e 20 si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 2389 «Spese per compenso orario alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

7. Agli oneri derivanti dall'articolo 13 si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 gennaio 1997

MORI

97R0250

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1997, n. 6.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 11 del 4 febbraio 1997*)

(Omissis).

97R0295

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1997, n. 7.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 11 del 4 febbraio 1997*)

(Omissis).

97R0296

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1997, n. 11.

Proroga delle Amministrazioni straordinarie e dei collegi sindacali dell'ARER e delle ATER.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 19 febbraio 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga

1. Gli amministratori straordinari e i Collegi sindacali dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (A.R.E.R.) e delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.), nominati ai sensi della legge regionale 22 novembre 1995, n. 100, restano in carica fino all'antrata in vigore della normativa regionale di riforma di dette aziende e comunque non oltre il 30 giugno 1997.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 febbraio 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 14 gennaio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 febbraio 1997.

97R0310

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1997, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1993, n. 24. «Modifiche transitorie alla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 28 febbraio 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto a) del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52, modificato dall'art. 5 della legge regionale 19 aprile 1993, n. 24, è sostituito dal seguente:

«a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure il possesso di diploma post universitario di specializzazione la materia paesaggistico-ambientale».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di osservarne come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995 n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 gennaio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 15 febbraio 1997.

97R0311

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1997, n. 13.

Modifica dei termini contenuti nell'art. 40 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 relativi alla scadenza del mandato delle commissioni provinciali preposte alla formazione delle graduatorie degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica, nominate ai sensi della legge regionale 25/1989 e subentro delle nuove commissioni provinciali e circondariali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 28 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 40, comma 2 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 «Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» il termine 31 dicembre 1996 è sostituito con il termine «30 giugno 1997» e il termine «1° gennaio 1997 è sostituito con il termine 1° luglio 1997».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 20 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 21 febbraio 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995 n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 gennaio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 15 febbraio 1997.

97R0312

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1997, n. 14.

Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 10 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

APERTURE DI CREDITO

Art. 1.

Oggetto

Le norme della presente legge disciplinano la materia delle aperture di credito di cui agli artt. 119, 120 e 121 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

Art. 2.

Apertura di credito

Il dirigente di servizio competente per materia, dispone aperture di credito, sia in conto competenza sia in conto residui, presso la Tesoreria Regionale a favore di dipendenti, che assumono la denominazione di funzionari delegati per il pagamento delle spese di seguito indicate:

- a) spese fisse ed indennità non prestabilite in somma carta, indennità di missione e di trasferimento;
- b) spese da farsi in occorrenze straordinarie per le quali il pagamento debba essere immediato;
- c) spese per le quali le leggi regionali autorizzano l'apertura di credito;
- d) spese che, ai sensi delle leggi regionali, sono di natura provveditoriale ed economale;
- e) spese che, ai sensi della legislazione vigente, sono da eseguirsi in economia.

Art. 3.

Autorizzazione dell'apertura di credito

L'atto che autorizza l'apertura di credito contiene le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto dell'intervento;
- b) l'ammontare dell'apertura di credito, l'esercizio finanziario ed il capitolo di bilancio di imputazione;
- c) la piazza sulla quale l'apertura di credito deve essere accesa;
- d) il dipendente regionale designato quale funzionario delegato per la gestione delle spese per le quali è stata autorizzata l'apertura di credito ed il suo sostituto.

Art. 4.

Ordini di accreditamento

1. Le aperture di credito, autorizzate in conformità a quanto previsto dall'art. 3, sono disposte a nome dei funzionari delegati mediante ordini di accreditamento presso il tesoriere regionale. Detti ordini vengono emessi a cura del servizio preposto del dipartimento competente con le modalità previste dall'art. 114 della legge regionale 65/1977, n. 28.

2. L'ordine di accreditamento contiene i seguenti elementi:

- a) numero del mandato di pagamento;
- b) esercizio dal quale si riferisce l'ordine;
- c) numero del capitolo di bilancio;
- d) imputazione ai residui od alla competenza;
- e) nominativo del funzionario delegato;
- f) piazza di pagamento;
- g) oggetto della spesa;
- h) ammontare dell'accREDITAMENTO;
- i) estremi dal provvedimento di cui al precedente articolo 3.

3. L'ordine di accreditamento costituisce autorizzazione al funzionario delegato per l'emissione sulla tesoreria regionale di ordinativo di pagamento ovvero di buoni di prelevamento previsti dal successivo art. 5, fino a concorrenza dell'importo dell'ordine di accreditamento.

4. Gli ordinativi di pagamento nonché i buoni di pagamento emessi dal funzionario, debitamente quietanzati dai beneficiari, vanno ad estinguere progressivamente l'apertura di credito e costituiscono quietanza dell'ordinativo di pagamento relativo all'apertura di credito stessa.

5. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario in cui è stato emesso l'ordine di accreditamento, ovvero alla presentazione del rendiconto, il tesoriere comunica, per ciascun accreditamento, le somme pagate nell'esercizio.

6. Gli ordini di accreditamento emessi sia in conto competenza che in conto residui rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio possono essere trasportati interamente o per la parte incinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

Art. 5.

Impiego delle somme accreditate

1. Il funzionario delegato, nell'ambito delle somme accreditategli, a seguito di apertura di credito, effettua i pagamenti mediante:

- a) buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per i pagamenti diretti, nei limiti strettamente necessari alle esigenze di pagamento di spesa di minimo ammontare o a carattere urgente;
- b) mediante ordinativi di pagamento intestati ai creditori, pagabili dal tesoriere regionale ed estinguibili nelle forme previste dall'art. 118, secondo e terzo comma, della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

2. Gli ordini al tesoriere di pagare le somme al funzionario delegato, nell'ipotesi di cui al precedente punto a), ovvero ai creditori nell'ipotesi di cui al precedente punto b), sono dati mediante mandati sottoscritti dal funzionario delegato o dal sostituto dello stesso indicato ai sensi dell'art. 3, lett. d).

3. I mandati di pagamento contengono:

- a) il numero unico progressivo;
- b) esercizio cui si riferisce il pagamento;
- c) capitolo di bilancio;
- d) imputazione alla competenza od ai residui;
- e) indicazione dell'Istituto tesoriere;
- f) indicazione del beneficiario o dei beneficiari, nel caso di ordinativi collettivi;
- g) causale del pagamento;
- h) importo totale netto in lettere e cifre e l'importo lordo con l'indicazione delle eventuali ritenute;
- i) la quietanza;
- l) luogo e data di emissione.

4. I pagamenti di cui al primo comma sono registrati a cura del funzionario delegato in apposito giornale-mastro. Le registrazioni dovranno essere cronologiche al fine di riscontrare immediatamente, per ogni pagamento, la disponibilità residua sull'apertura di credito.

Art. 6.

Aumento, integrazione e diminuzione dell'apertura di credito

1. Con il procedimento previsto agli artt. 3 e 4 della presente legge possono essere disposti aumenti ed integrazioni della originaria apertura di credito in relazione alle effettive esigenze di pagamento da parte del funzionario delegato.

2. Con procedimento analogo possono essere altresì disposte diminuzioni dell'apertura di credito.

Art. 7.

Compiti della Tesoreria

Le modalità ed i tempi di pagamento dei mandati da parte del tesoriere regionale sono quelli indicati nel capitolato speciale che disciplina il servizio di tesoreria.

TITOLO II

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI REGIONALI

Art. 8.

Gestione delle spese per il funzionamento degli uffici e per il pagamento di competenze accessorie al personale

Nel Centro Direzionale, nell'ufficio del Comitato Regionale di Controllo, nonché negli uffici regionali decentrati, la gestione delle spese concernenti il funzionamento degli uffici ed il pagamento di competenze accessorie del personale può essere affidata ad un dipendente regionale, che assume la denominazione di funzionario delegato, mediante apertura di credito in suo favore di fondi necessari.

Art. 9.

Funzionari delegati degli uffici statali trasferiti del Comitato Regionale di Controllo

1. I funzionari delegati dell'ufficio del Comitato Regionale di Controllo e degli Uffici regionali decentrati, nell'ambito delle aperture di credito autorizzate ai sensi dell'art. 3 della presente legge, eseguono il pagamento delle spese che, ai sensi delle normative regionali vigenti, sono da considerarsi di natura provveditoriale ed economica o da eseguirsi in economia, nel limite di valore in esse indicati.

2. I predetti funzionari delegati possono emettere ordinativi diretti di esecuzione per le spese di cui al primo comma previa richiesta alle ditte interessate di più preventivi, ove possibile.

3. Il limite di spesa di cui al primo comma può altresì essere superato per l'assunzione di spese aventi prezzi amministrati, tariffari o contrattualmente predeterminati ed è annualmente aggiornato sulla base della variazione di percentuale verificatasi fra gli indici generali dei prezzi al consumo dall'intera collettività nazionale relativi al mese di settembre dell'ultimo anno.

Art. 10.

Funzionario delegato del Centro Direzionale

1. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato, del Centro Direzionale sono disposte per il pagamento:

- a) delle spese da eseguirsi in economia o conseguenti l'espletamento delle competenze in materia di provveditorato ed economato;
- b) di competenze accessorie al personale previste dalle leggi vigenti;
- c) delle indennità di missione e rimborso spese di viaggio al Presidente ed ai componenti la Giunta prevista dalla legge regionale 31 gennaio 1972, n. 3 e successive modificazioni;
- d) delle spese relative a fornitura di beni e servizi per il funzionamento del centralino, del parco macchine e del servizio di portierato;
- e) delle spese per il cerimoniale e di quelle di rappresentanza ivi comprese quelle di cui al fondo istituito con legge regionale n. 42 del 28 luglio 1976.

2. Le iniziative di spesa di cui al precedente comma sono assunte con ordinativo del dirigente responsabile della struttura competente per materia nell'ambito delle aperture di credito o dallo stesso funzionario delegato del Centro Direzionale allorché sia indispensabile l'immediato pagamento e trattasi di spese discendenti da contratti e aventi prezzi amministrati.

3. Lo stesso dirigente provvede altresì alla liquidazione della spesa ordinata.

TITOLO III
NORME GENERALI

Art. 11.

Anticipazione di somme

1. Il funzionario delegato, nell'ambito delle aperture di credito disposte in suo favore, può anticipare somme al Presidente ed ai componenti la Giunta ed a dipendenti regionali per la effettuazione di minute spese d'ufficio o altre spese per le quali sia richiesto l'immediato pagamento, nonché per spese di missione o trasferta che, in relazione alla loro destinazione o durata, comportino gravosi esborsi per gli interessati.

2. Le somme anticipate sono integralmente recuperate dal funzionario delegato in sede di liquidazione delle relative spese debitamente documentate.

Art. 12.

Trasmissione dei rendiconti e termini per la trasmissione

1. Il funzionario delegato trasmette al servizio preposto del dipartimento competente il rendiconto delle spese sostenute, distintamente per ciascun capitolo di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'esercizio finanziario dal completo utilizzo dell'apertura di credito, a da quando viene meno per qualsiasi causa la qualifica di funzionario delegato.

2. Quando i rendiconti non sono presentati nel termine di cui al primo comma, e ciò non dipenda da cause di forza maggiore, al funzionario delegato, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti a norma dell'art. 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335, può essere applicata una pena pecuniaria stabilita annualmente dalla Giunta in misura non superiore a L. 1.000.000.

3. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche agli agenti incaricati della riscossione.

Art. 13.

Contenuto dei rendiconti

I rendiconti, compilati su apposito modello contengono i seguenti elementi:

- a) gli estremi dei provvedimenti con cui sono stati autorizzati l'apertura di credito, eventuali aumenti, integrazioni o diminuzioni;
- b) gli estremi dell'ordine di accreditamento;
- c) l'entità dei fondi amministrati, costituiti anche dalle somme residuali risultanti dal precedente rendiconto;
- d) l'elencazione dei pagamenti effettuati, distinguendo quelli eseguiti mediante buoni di prelievo da quelli effettuati mediante ordinativi di pagamento;
- e) riepilogo generale dal quale risulti il saldo contabile alla data di scadenza del rendiconto.

Art. 14.

Riscontro dei rendiconti e responsabilità

1. Il servizio preposto del dipartimento competente esegue i riscontri contabili dei rendiconti e le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture.

2. Qualora dai riscontri di cui al primo comma siano ravvisati irregolarità nella tenuta dei conti o carenza nella documentazione giustificativa delle spese lo stesso servizio restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni.

3. In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma si applica al funzionario delegato la disposizione dell'art. 12, secondo comma.

4. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese e delle regolarità di pagamenti disposti ed eseguiti.

5. Decorso il termine di cui all'art. 12, la Giunta regionale individua quali rendiconti, oltre ai controlli contabili di cui al primo comma, devono essere sottoposti alla revisione definitiva dal servizio preposto del dipartimento competente.

6. Con il riscontro contabile positivo si intende dato di scarico al funzionario delegato delle somme rendicontate.

7. Nel caso che il rendiconto sia sottoposto a revisione definitiva ai sensi del precedente quarto comma, il discarico al funzionario delegato delle somme rendicontate è sottoposto all'esito positivo della revisione medesima.

Art. 15.

*Rinvio alla normativa statale
Abrogazione di norme*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, e dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73 e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni legislative incompatibili con la presente legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di conservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 febbraio 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 gennaio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 febbraio 1997.

97E0313

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1997, n. 6.

Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 29 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 4/1993

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«1. È autorizzata la prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, e comunque non oltre il 30 giugno 1997.»

Art. 2.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 26/1993

1. Il comma 2 dell'articolo 2, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è sostituito dal seguente:

«2. La gestione commissariale è prorogata fino alla sottoscrizione dei processi verbali di consegna di cui all'articolo 4 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 6/1997.»

Art. 3.

Integrazione della legge regionale n. 26/1993

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 26/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale n. 31/1996, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 3-bis (Opere della Regione). — 1. È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, e di quelle comunque di competenza della Direzione regionale delle foreste, per le quali alla data del 1° gennaio 1997, il procedimento di espropriazione non sia stato concluso col negozio di cessione volontaria del bene o con l'emissione del decreto di espropriazione. È fatta salva l'efficacia degli atti pregressi dei procedimenti di espropriazione medesima.

2. I procedimenti di cui al comma 1 devono essere conclusi entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data del 1° gennaio 1997.

Art. 3-ter (Acquisto di beni sottoposti a procedimenti di espropriazione). — 1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di stipulare contratti di compravendita per l'acquisto di immobili già assoggettati ai procedimenti di espropriazione di cui all'articolo 3-bis, nei seguenti casi:

a) in costanza del procedimento di espropriazione, previa revoca degli atti procedurali pregressi;

b) in caso di mancata conclusione del procedimento di espropriazione alla scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 3-bis.

2. Ai fini di cui al comma 1 il prezzo di compravendita viene determinato con la deliberazione della Giunta regionale autorizzativa del contratto, previa stima del valore dell'immobile operata, in deroga all'articolo 90-bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio.»

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 26/1993

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26/1993 è sostituito dal seguente: «In attesa del riordino delle Comunità montane, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposto il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dei beni mobili, dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti soppressi sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale alle foreste d'intesa con l'Assessore regionale alle finanze, di presa d'atto dell'inventario dei beni da trasferire e del rendiconto della gestione commissariale redatti, entro il 30 giugno 1997, dai Commissari liquidatori e dal Presidente del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26/1993 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In attuazione del comma 1 la consegna dei beni mobili ed immobili degli Enti soppressi avviene mediante processi verbali di consegna, sottoscritti dal Commissario liquidatore e dal rappresentante legale della Regione entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1. Detti processi verbali di consegna costituiscono titolo per le volturazioni catastali e le formalità pubblicitarie, ai sensi del comma quarto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839.

1-ter. Ad avvenuta sottoscrizione dei processi verbali di consegna cessano le funzioni dei Commissari liquidatori.»

3. I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26/1993 sono abrogati.

Art. 5.

Misure urgenti per il completamento delle opere di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 4/1994

1. L'Amministrazione regionale per provvedere ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 4/1994, al completamento delle opere in corso si avvale degli Uffici delle province di Udine e Pordenone, utilizzando il personale dei soppressi Consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 26/1993 i cui oneri finanziari sono già sostenuti dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale medesima.

2. L'avvalimento avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale sentite le Province interessate.

Art. 6.

Integrazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 22/1982

1. All'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è aggiunto il seguente ultimo comma:

«Non sono soggetti ad autorizzazione né a dichiarazione, ai sensi delle norme sul vincolo idrogeologico i movimenti di terra e roccia finalizzati ai rilievi speleologici e geologici, eseguiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1966 n. 27.»

Art. 7.

Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 11/1996

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 è sostituito dal seguente:

«3. In attesa del provvedimento legislativo regionale di riforma e revisione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quarto comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, le concessioni provvisorie previste dallo stesso articolo 30 sono prorogate al 31 dicembre 1997.»

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma della legge regionale n. 41/1986, le concessioni definitive in scadenza al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 sono prorogate di diritto sino al 31 dicembre 1997 e se rinnovate hanno efficacia solo sino alla medesima data.»

Art. 8.

Proroga del termine e modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 11/1996

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 11/1996, è sostituito dal seguente:

«1. In deroga al disposto dell'articolo 61 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, in relazione all'oggettiva difficoltà di reperimento sul mercato di alloggi in locazione è consentito al Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), fino al 31 dicembre 1997, di non disporre il rilascio dell'alloggio da parte dell'inquilino per le motivazioni indicate al primo comma, lettera e), dell'articolo 61 suddetto. In tali casi il canone di locazione da corrispondere è quello derivante dal computo ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, proporzionalmente maggiorato, fino al cento per cento del suddetto computo in relazione all'ultimo reddito comunicato allo IACP ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale n. 75/1982. Qualora il reddito accertato per determinare le condizioni di revoca avesse subito una successiva diminuzione consentendo il rientro dei beneficiari nei limiti previsti dalla lettera e), primo comma, dell'articolo 61 della legge regionale n. 75/1982, il canone da applicare è quello previsto dall'articolo 65 e successive modificazioni ed integrazioni della medesima legge regionale.»

2. La determinazione del canone prevista dal comma 1 ha decorrenza dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/1996.

Art. 9.

Commissario straordinario dell'Azienda delle foreste e proroga del termine previsto dall'articolo 79 della legge regionale n. 42/1996

1. Al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il completamento ed il perfezionamento delle procedure per il trasferimento del patrimonio regionale dei beni mobili ed immobili della soppressa Azienda delle foreste, il Commissario liquidatore di cui all'articolo 78 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, assume altresì le funzioni di organo di amministrazione della massa patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

2. Il Commissario svolge in particolare tutte le funzioni necessarie alle finalità di cui al comma 1 e porta a compimento i procedimenti amministrativi non conclusi alla data del 31 dicembre 1996 dalla soppressa Azienda delle foreste ed essenziali alla prosecuzione dell'azione amministrativa. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 78, commi 6 e 9, della legge regionale n. 42/1996.

3. Il Commissario provvede alla gestione del personale operaio di cui all'articolo 79 della legge regionale n. 42/1996, per l'attuazione degli interventi necessari ed urgenti in amministrazione diretta.

4. Il termine dell'1° gennaio 1997, previsto dall'articolo 79 della legge regionale n. 42/1996, è prorogato al 31 marzo 1997.

5. Nelle more della definizione dei procedimenti di trasferimento al patrimonio regionale dei beni dell'Azienda delle foreste e del subentro da parte dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero alla Direzione regionale delle foreste nei rapporti di lavoro del personale operaio di cui all'articolo 79 della legge regionale n. 42/1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale e relativi al personale operaio ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili. A tal fine l'Azienda regionale dei parchi e delle foreste regionali può autorizzare aperture di credito a favore del Commissario, in qualità di funzionario delegato dell'Amministrazione regionale.

6. Il Commissario entro il 31 luglio 1997, ad avvenuta conclusione della propria attività in qualità di organo di amministrazione ai sensi del comma 1, provvede alla presentazione del consuntivo della gestione commissariale, provvedendo altresì entro tale data all'attribuzione alla Amministrazione regionale dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti e delle eventuali disponibilità liquide residue.

7. Il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, rimane in carica fino al 31 marzo 1997 per la conclusione dell'attività del Commissario liquidatore.

Art. 10.

Contingente massimo di operai in amministrazione diretta di cui alla legge regionale n. 9/1990

1. Per l'anno 1997 il contingente massimo di operai necessari per l'esecuzione in economia nella forma dell'amministrazione diretta dei lavori - compresi quelli di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale - di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, è fissato in 220 unità.

Art. 11.

Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale n. 8/1993

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 è abrogato.

Art. 12.

Modifica della legge regionale n. 52/1980

1. Dopo l'articolo 7-ter della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 1996, n. 44, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-quater. — 1. Ai fini dell'assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, n. 2-bis il personale deve possedere i requisiti per l'accesso agli impieghi previsti dalla normativa regionale vigente o, in carenza, da quella statale con eccezione del limite massimo di età.

2. Per quanto concerne il titolo di studio e gli eventuali ulteriori titoli di servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Capo II del Titolo II della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la qualifica regionale indicata nella richiesta del Presidente del gruppo.

3. Per la peculiarità della funzione da esercitarsi da parte del personale di cui al comma 1, si prescinde dall'attribuzione del profilo professionale all'interno della qualifica assegnata nonchè, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di professionalità e del titolo di studio di cui al comma 2, della specificità di quest'ultimo.»

Art. 13.

Efficacia della legge

1. Gli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1997.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 gennaio 1997

CRUDER

97R0216

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1997, n. 7.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, recante «Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 26 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 13, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 1991, n. 19, le parole «o consultazioni disciplinate dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni», sono soppresse.

Art. 2.

1. All'articolo 13 della legge regionale 22/1988 come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19/1991, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 12 che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 12.»

Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 22/1988, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 19/1991, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni di voto si svolgono secondo gli orari previsti dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni.»

Art. 4

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 22/1988 è sostituito dal seguente:

«4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali rimane depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari, sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici circoscrizionali per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo.»

Art. 5

1. Nella legge regionale 22/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, al Titolo I, dopo il Capo IV, è inserito il seguente capo:

«CAPO IV-bis.
(Norme di coordinamento per il contemporaneo svolgimento di referendum statali e regionali)

Art. 24-bis. — 1. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e dall'articolo 33 dello Statuto si applicano le disposizioni del presente Capo.

2. Si osservano le norme concernenti i referendum abrogativi dello Stato quanto:

- a) alle modalità di predisposizione, consegna e ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei relativi duplicati;
- b) alla utilizzazione delle urne, delle matite copiative, del bollo di sezione nonché del restante arredo degli uffici di sezione;
- c) alla costituzione e al funzionamento degli uffici di sezione nonché alla determinazione degli orari di votazione e di scrutinio.

3. Le funzioni dell'Ufficio di sezione per il referendum regionale sono svolte da quello costituito per i referendum statali.

4. Le operazioni di scrutinio concernenti il referendum regionale sono effettuate senza interruzione, immediatamente dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum statali.

5. Resta comunque fermo il termine di cui all'articolo 12, comma 3, al solo fine dell'affissione del manifesto con il decreto di indizione del referendum.

Art. 24-ter. — 1. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum abrogativi dello Stato e della Regione, anche se sostenute in via anticipata dallo Stato, sono poste a carico della Regione proporzionalmente al numero dei rispettivi referendum.

2. L'onorario dei componenti degli uffici di sezione è aumentato, per ciascun quesito regionale, della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 maggio 1980, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'onere derivante dalla maggiorazione di cui al comma 2 è posto a carico della Regione.»

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 febbraio 1997

CRUDER

97R0269

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1997, n. 2.

Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 4 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esame abilitante speciale alle funzioni di segretario comunale

1. La Giunta provinciale di Trento, in deroga alla procedura di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, può indire entro il 31 marzo 1997 una sessione straordinaria di esame per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, alla quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica nella regione e siano in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche, politiche, sociali e statistiche.

2. Le materie e le modalità dell'esame sono quelle previste dall'art. 47 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

Le spese per l'esame sono anticipate dalla Provincia competente, sulla base della propria normativa. La Regione provvede al rimborso dietro presentazione di idonea documentazione.

Art. 2.

Commissione giudicatrice dell'esame abilitante speciale

1. La commissione giudicatrice dell'esame di cui all'art. 1, è nominata dalla Giunta provinciale che indice l'esame, ed è composta:

- a) da un magistrato, quale presidente;
- b) da un docente universitario delle materie su cui vertono le prove d'esame;
- c) da due esperti da individuarsi da parte della Giunta provinciale fra liberi professionisti con particolare esperienza nelle materie su cui vertono le prove d'esame;
- d) dal dirigente del Servizio enti locali della provincia e dal direttore dell'ufficio enti locali della regione Trentino-Alto Adige;
- e) da un segretario comunale di comune di terza classe o classe superiore, scelto dalla Giunta provinciale in una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

2. Un funzionario della provincia, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 3.

Nomina dei segretari comunali di IV classe

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento sullo stato giuridico e trattamento economico dei segretari comunali, l'assunzione in ruolo dei segretari di IV classe è deliberata, per ciascun comune, dal consiglio comunale, a seguito di apposito concorso per titoli, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del presidente della Giunta regionale 26 agosto 1993, n. 15/L.

2. Possono partecipare al concorso i segretari comunali in servizio ed i cittadini italiani i quali abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano superato i 45 anni, salvo le eccezioni di legge, i quali, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per accedere a posti di impiego comunale, siano in possesso di certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e Bolzano.

3. Costituisce titolo preferenziale e valutabile ai fini del concorso, l'attestato di frequenza al corso abilitante di cui all'art. 44 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

4. Per la nomina e la composizione della commissione giudicatrice del concorso per le sedi segretari di IV classe si applicano le disposizioni di cui all'art. 56 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

5. Sono abrogati gli articoli 49 e 50 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

Il vice presidente della Giunta regionale

PAHL

Visto: *Il commissario del Governo per la provincia di Trento: RICCI 97R0275*

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1997, n. 3.

Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 4 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agevolazione al funzionamento amministrativo-contabile dei fondi pensione costituiti su base territoriale regionale

1. Qualora vengano costituiti, a norma del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, uno o più fondi pensione per lavoratori dipendenti, a seguito di contrattazione tra le parti sociali a livello regionale ed uno o più fondi pensione per lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi dalle rispettive associazioni e sindacati di rilievo regionale, la Regione, nell'esplicazione della competenza in materia di previdenza attribuita dall'art. 6 dello statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, agevola il funzionamento dei fondi stessi sotto il profilo amministrativo-contabile, secondo quanto disciplinato negli articoli seguenti.

Art. 2.

Statuti dei fondi

1. Gli statuti dei fondi devono prevedere la possibilità di adesione di tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale, nonché di tutti coloro che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero sono dipendenti di aziende che ivi operano prevalentemente.

2. Gli statuti dei fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.

3. Negli organi di amministrazione e di controllo stabiliti dagli statuti devono essere garantiti il rispetto del principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto si tratti di fondi per lavoratori dipendenti, nonché la presenza delle componenti lavorative e professionali in proporzione alle quote di rispettiva partecipazione economica ai fondi.

4. Gli statuti devono ottenere il visto dell'Amministrazione regionale ai fini dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

Art. 3.

Società di servizi e consulenza

1. La Regione contribuisce, mediante adeguati mezzi e strutture, anche comportanti l'istituzione di appositi organismi secondo le norme di diritto comune, alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei fondi sotto il profilo amministrativo-contabile e fornisce altresì adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate.

2. In particolare la Regione è autorizzata a costituire, coinvolgendo eventualmente gli istituti di credito locali e qualificati operatori del settore, una società di servizi e consulenza, denominata Centro pensioni complementari regionali, per la gestione amministrativa dei fondi di cui all'art. 1, per la cura dei rapporti con gli enti affiliati e con i soggetti aderenti e per il coordinamento dell'attività dei fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori. La Regione deve in ogni caso mantenere il controllo della società mediante detenzione della maggioranza delle quote societarie.

3. Inoltre il centro pensioni complementari regionali è tenuto ad operare gli interventi di cui all'art. 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento nello stesso previsto.

4. All'uopo lo statuto del centro pensioni complementari regionali contiene adeguati strumenti di consultazione e di coinvolgimento delle parti sociali e delle province autonome.

Art. 4.

Incompatibilità

1. Chi ha svolto il mandato di consigliere regionale non può ricoprire l'incarico di presidente della società di servizi e consulenza di cui all'art. 3, tranne il caso in cui siano trascorsi almeno 10 anni dal termine del mandato di consigliere.

Art. 5.

Ulteriori iniziative di sostegno ai fondi complementari

La Regione è altresì autorizzata ad assumere in via amministrativa, nei limiti della disponibilità finanziaria prevista dalla presente legge, ogni ulteriore iniziativa atta a garantire il pieno sostegno, sotto il profilo amministrativo-contabile, ai fondi di cui all'art. 1 ed a fornire adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate.

Art. 6.

Interventi della Regione a favore della previdenza complementare

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono indicati gli interventi dell'Amministrazione regionale finalizzati al sostegno del pagamento delle quote che gli iscritti devono versare al fondo, sulla base dei seguenti principi:

a) gli interventi regionali devono essere destinati a fronteggiare le meno favorevoli situazioni economiche e familiari degli iscritti;

b) gli interventi devono essere mantenuti entro una soglia massima per ciascun soggetto fissata dall'Amministrazione regionale;

c) nell'erogazione degli interventi deve essere tenuta in particolare riguardo la presenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio, sia per quanto attiene alla posizione occupazionale degli iscritti o di loro familiari, sia all'esistenza di motivate necessità assistenziali all'interno dei nuclei familiari stessi.

Art. 7.

Adeguamento delle strutture regionali

1. Al fine del corretto assolvimento da parte dell'Amministrazione regionale degli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge, le Ripartizioni seconda e quarta di cui all'art. 8, comma 2, lettere b) e d) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, vengono così denominate:

Ripartizione seconda - affari sociali, credito e cooperazione;

Ripartizione quarta - enti locali e servizi elettorali.

2. Alla nuova Ripartizione seconda competono, in aggiunta alle attribuzioni elencate per la ripartizione seconda - credito e cooperazione nell'allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con la legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, le attribuzioni ricomprese nei commi da 10 a 15 elencati per la Ripartizione quarta - enti locali e affari sociali nell'allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con la legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, con l'aggiunta della seguente:

cura gli aspetti necessari per rendere operativo il sostegno della Regione ai fondi pensione.

3. Alla nuova Ripartizione quarta - enti locali e servizi elettorali competono le attribuzioni di cui ai primi nove commi elencati nell'allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con la legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, con l'aggiunta delle seguenti:

cura i rapporti con gli enti locali territoriali e le loro associazioni;

esamina le proposte degli enti locali territoriali e delle loro associazioni su problemi di comune interesse, prospettando ipotesi di soluzione relative soprattutto all'assunzione di provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo con riferimento all'assetto istituzionale.

4. Nella fase di prima costituzione delle strutture di cui all'art. 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione personale proprio e del consiglio regionale nella misura indispensabile per lo svolgimento dell'attività delle stesse, senza aumentare la dotazione organica della Regione.

5. Al personale di cui al comma 4 spetta, in relazione alle mansioni svolte ed alle responsabilità ricoperte, l'attribuzione della differenza tra il trattamento economico acquisito nella qualifica di appartenenza e quello previsto per lo svolgimento delle nuove funzioni nelle strutture di cui alla presente legge.

Art. 8.

Relazione annuale

1. Il presidente della Giunta relaziona annualmente al consiglio in merito all'andamento di tutti gli interventi e iniziative adottati dalla Regione ai sensi della presente legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è previsto un onere di lire 50 milioni per l'anno 1997 da assegnare al centro pensioni complementari regionali di cui all'art. 3.

2. Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni gravante sull'esercizio 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante «Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione».

Il vice presidente della Giunta regionale

PAHL

Visto: *Il commissario del Governo per la provincia di Trento:* RICCI

97R0276

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 30 gennaio 1997, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1997).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 straord. del 12 febbraio 1997)

(Omissis).

97R0290

LEGGE PROVINCIALE 30 gennaio 1997, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1997 e bilancio triennale 1997-1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 straord. del 12 febbraio 1997)

(Omissis).

97R0291

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 5.

Disciplina del rapporto di lavoro dei segretari particolari del Presidente e del Vicepresidenti del Consiglio regionale. Integrazione all'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 26 dell'8 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Interpretazione autentica

Alla fine del terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, dopo le parole «di dirigente» si aggiungono le seguenti: «... con l'attribuzione in tal caso della retribuzione di posizione nella misura massima prevista dall'articolo 40, 1° comma, lettera c) C.C.N.L. per il personale con qualifica dirigenziale, per le complesse responsabilità che i segretari particolari, con l'assunzione della funzione dirigenziale, debbono svolgere di supporto tecnico-giuridico del Presidente e dei Vice Presidenti nei rapporti che questi hanno con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 4 marzo 1997

NISTICÒ

97R0279

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 5.****Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999.***(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 10 dell'8 marzo 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DI GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Rifinanziamento di leggi regionali*

1. Per il triennio 1997/1999, sono autorizzate le spese di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa.

2. Le quote a carico dell'esercizio 1997 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sui relativi capitoli e per gli importi indicati.

3. Alla determinazione delle quote per il 1998 e 1999, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio annuale di previsione dei relativi esercizi, secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità agli articoli indicati nelle note della tabella A allegata.

4. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impieghi sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 34/78 come da specifica indicazione contenuta nella tabella allegata.

5. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per il 1998-1999, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1997-1999.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 4 marzo 1997

FORMIGONI*(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1996 e vistata dal commissario del governo con nota del 22 febbraio 1997, prot. n. 22702/513).**(Omissis).***97R0284****LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 6.****Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999.***(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 10 dell'8 marzo 1997)**(Omissis).***97R0323****REGIONE BASILICATA****LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 11.****Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 14 dell'8 marzo 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

TITOLO I**PRINCIPI GENERALI****Art. 1.***Finalità*

1. La Regione Basilicata, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Cost. ed in conformità dei principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390, con la presente legge disciplina gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario, finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono ai capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione, nonché a favorire l'accesso, la frequenza e la regolarità degli studi per la generalità degli studenti.

2. Gli obiettivi della presente legge sono perseguiti in collaborazione con l'Università degli Studi di Basilicata nonché con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati che operino o concorrano all'attuazione del diritto allo studio universitario.

Art. 2.*Destinatari*

1. Destinatari dei servizi ed interventi di cui alla presente legge sono gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma dell'Università, degli Istituti Superiori di grado universitario o di altra rilevanza culturale (Conservatori e Accademie), che rilascino titoli aventi valore legale, con sede amministrativa in Basilicata, tutti indicati di seguito con il termine «Università».

2. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e dei benefici previsti dalla presente legge, secondo le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

Art. 3.*Settori di intervento*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione interviene in favore degli studenti universitari nei seguenti settori:

a) settore degli interventi attribuibili per concorso, articolato in servizi e provvidenze economiche;

b) settore dei servizi rivolti alla generalità degli studenti.

2. Restano comunque ferme le prescrizioni derivanti dalle determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

Art. 4.

Conferenza regione - Università

1. È istituita la Conferenza tra Regione e Università con lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito regionale degli interventi di rispettiva competenza.

2. I componenti della Conferenza sono:

il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

il Rettore dell'Università degli Studi di Basilicata o suo delegato;

il presidente dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;

il Dirigente del competente Ufficio regionale sul Diritto allo studio universitario;

un rappresentante del Comune di Potenza;

un rappresentante del Comune di Matera;

un rappresentante dell'ANCI regionale;

un rappresentante degli studenti eletti nel consiglio di Amministrazione dell'Università, da questo designato;

un rappresentante dei studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, da questo designato.

3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che ne convoca le sedute. Funge da segretario della Conferenza il Dirigente del competente Ufficio Regionale sul Diritto allo Studio Universitario.

4. La Conferenza esprime pareri sulle proposte di sviluppo universitario in Basilicata per gli aspetti inerenti al diritto allo studio, sui contenuti delle singole convenzioni tese a promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra Regione e Università in relazione ai servizi ed interventi per il diritto allo studio universitario, quali l'orientamento, la editoria, il tutorato di cui all'art. 13 della legge 13 novembre 1990 n. 341.

5. Esprime, altresì, pareri sulle ipotesi espressamente previste dalla norme vigenti.

6. I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente, a cura del competente Ufficio regionale, alla Consulta Nazionale di cui all'art. 6 della legge n. 390/1991.

7. La Conferenza si riunisce almeno tre volte all'anno.

TITOLO II

STRUTTURA OPERATIVA

Art. 5.

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

1. È istituita l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Potenza, con il compito di realizzare gli interventi e gestire i servizi individuati dalla presente legge, che garantiscono, nel rispetto delle normative vigenti, l'effettiva attuazione del diritto agli studi universitari.

2. L'azienda è dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Art. 6.

Regolamento organizzativo

1. L'ordinamento interno dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è disciplinato da un regolamento organizzativo, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvato dal Consiglio regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale 16 maggio 1991 n. 10.

2. Il regolamento disciplina fra l'altro:

le modalità di convocazione, adunanza, votazione e quant'altro necessario per il funzionamento degli organi collegiali dell'Ente;

le competenze amministrative del Direttore, ferme restando le attribuzioni fissate dalla presente legge;

l'articolazione della struttura organizzativa ed operativa.

Art. 7.

Organi

1. Sono organi dell'Azienda:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente,

c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto: dal Presidente;

da quattro rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza tecnico - amministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche e private;

da quattro rappresentanti dell'Università di cui due eletti dalla componente studentesca.

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

3. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che si intende pertanto validamente costituito, anche in assenza della designazione o dell'elezione dei rappresentanti di alcune componenti, purché i membri designati o eletti siano la metà più uno del numero dei componenti del Consiglio stesso.

4. La componente studentesca viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo dell'Università; in ogni caso, tutti i componenti del Consiglio decadono al termine del mandato dell'organo che li ha designati o eletti e possono essere confermati per una sola volta.

5. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organo dell'ente di cui erano espressione; se il componente è un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione che siano nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, restano in carica fino alla scadenza dello stesso.

7. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore dell'Azienda che firma i relativi verbali, controfirma le delibere consiliari ed i provvedimenti del Presidente, formulando altresì sulle deliberazioni apposito parere circa la loro legittimità.

Art. 9

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

il regolamento organizzativo, di cui al precedente art. 6;

il piano annuale delle attività e degli interventi predisposto sulla base degli indirizzi eventualmente formulati dalla Giunta regionale;

i regolamenti attuativi dei servizi ed interventi;

il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;

la pianta organica e le sue modifiche ed integrazioni;

la tariffazione dei servizi;

la ratifica delle deliberazioni assunte in via d'urgenza dal Presidente, relative a materie di propria competenza;

l'acquisto e l'alienazione di beni immobili

l'accettazione di donazioni, eredità e legati e l'accensione di mutui, previa richiesta delle prescritte autorizzazioni alla Giunta regionale;

ogni altro provvedimento di competenza dell'Ente per il quale le leggi ed i regolamenti non prevedano l'espressa attribuzione ad altro organo.

Art. 10.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. In caso di persistente carenza di funzionamento ovvero di gravi violazioni di disposizioni normative o di prescrizioni programmatiche, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione è sciolto ed è nominato un Commissario per la gestione dell'Ente e per la ricomposizione del nuovo Consiglio entro sei mesi dallo scioglimento.

Art. 11.

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente deve essere in possesso dei requisiti previsti per i consiglieri alla 2ª alinea del 1º comma del precedente art. 8 e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno e lo presiede.

4. Egli propone al Consiglio di Amministrazione il piano annuale delle attività e interventi, i regolamenti dell'Ente, il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo ed adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

5. In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il Consiglio, il Presidente adotta, sentito il Direttore, i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta consiliare.

6. In caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione dalla carica, il Presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal consigliere anziano per età.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nell'albo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.

2. Il Collegio è nominato, con votazione limitata a uno, dal Consiglio Regionale che ne individua anche il Presidente.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato ed è rinnovato nei modi e nei termini di cui alla legge regionale 31 maggio 1993 n. 27.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Ente, redige una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione, segnalando alla Giunta regionale eventuali irregolarità.

5. I Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle cui convocazioni deve essere data comunicazione al Presidente del Collegio nei medesimi termini e modi prescritti per i componenti dell'organo amministrativo.

Art. 13.

Indennità

1. Al Presidente dell'Azienda compete un'indennità mensile di carica ragguagliata al 40% dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità mensile pari a quella corrisposta ai componenti effettivi del Comitato Regionale di Controllo.

3. Al Presidente dei Revisori dei Conti spetta un'indennità mensile pari al 30% del compenso previsto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Ai Revisori spetta un'indennità mensile pari al 20% dell'indennità corrisposta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14.

Direttore

1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere scelto tra i dirigenti regionali che:

- abbiano una età non superiore a 65 anni;
- abbiano svolto attività professionali a livello dirigenziale per almeno cinque anni anche in enti o aziende pubbliche o private;
- siano in possesso di diploma di laurea.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e ha termine con la cessazione del Consiglio di Amministrazione.

3. L'incarico di Direttore è rinnovabile per una sola volta; può essere revocato prima della scadenza con atto motivato della Giunta regionale.

4. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo del Direttore è determinato ed è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto «Regioni - Autonomie Locali», così come richiamato all'art. 19, 2º comma, della L.R. 2 marzo 1996 n. 12.

5. In relazione a motivate esigenze operative il Direttore può essere scelto fra esperti di particolare qualificazione, in possesso dei requisiti di cui al 1º comma.

In tal caso il rapporto di lavoro è regolato mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, commisurato ai valori economici di cui al comma precedente.

6. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione, nell'ambito delle direttive generali di cui al precedente art. 9, di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di controllo quali, tra l'altro, l'espletamento di gare, la sottoscrizione di contratti e convenzioni, di organizzazione delle risorse umane e strumentali; egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati, nonché della legittimità degli atti dell'Amministratore. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del funzionario preposto alla ragioneria, che ne risponde in solido.

7. Il Direttore, inoltre:

a) programma le attività delle strutture operative al fine di conseguire gli obiettivi aziendali e dà esecuzione alle deliberazioni e alle direttive assunte dal Consiglio di amministrazione;

b) sovrintende all'organizzazione degli uffici e dei servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'Azienda;

c) assiste l'attività deliberativa di competenza del Consiglio di Amministrazione ed esprime su di essa il proprio parere di legittimità;

d) formula proposte di relazione all'elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15.

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Azienda disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri e secondo i principi stabiliti dal decreto legge 29/1993 e dalla L.R. 2 marzo 1996, n. 12.

2. Ai dirigenti e al personale dell'Azienda si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto del personale «Regioni-Autonomie Locali».

Art. 16.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dalla Regione o derivanti da acquisizioni, comodati, donazioni, eredità e legati.

2. L'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Università o da altri Enti per gli scopi previsti dalla presente legge è regolato da apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 390/1991.

Art. 17.

Dotazione finanziaria

1. L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:
- finanziamenti regionali per spese di gestione e di investimento;
 - proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
 - proventi derivanti dai propri beni patrimoniali;
 - proventi rinvenienti da tasse e contributi previsti da disposizioni di legge statali e regionali;
 - contributi o finanziamenti di enti, istituzioni e privati per gli scopi d'istituto;
 - rimborsi, recuperi, entrate diverse per i servizi resi dall'Ente;
 - donazioni, eredità e legati;
 - accensione di mutui.

Art. 18.

Bilanci, contabilità e contratti

1. L'Azienda gestisce le proprie attività secondo le norme regionali vigenti in materia di contratti, contabilità ed economato, patrimonio, in quanto applicabili.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 19.

Tipologia

1. Gli interventi attuativi del diritto allo studio universitario sono i seguenti:

- a) borsa di studio;
- b) prestito d'onore;
- c) servizio abitativo;
- d) servizio di ristorazione;
- e) servizio di informazione e orientamento;
- f) stampa e materiale didattico;
- g) interventi a favore degli studenti lavoratori;
- h) interventi a favore degli studenti portatori di handicap;
- i) interventi per attività culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con l'Università, ai sensi dell'art. 12, 1° comma lett. d) della legge n. 390/1991;
- l) interventi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
- m) interventi per l'assistenza sanitaria, in raccordo con il Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione degli artt. 7, 3° comma lett. d) e 19 della legge n. 390/1991;
- n) ogni altro intervento finalizzato all'attuazione del diritto allo studio, anche in collaborazione con l'Università.

Art. 20.

Borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite mediante concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito di cui all'art. 32 della presente legge.
2. Le borse di studio possono essere concesse limitatamente ad un solo corso di studio, laurea o diploma. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento di una laurea, fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già in precedenza beneficiato.
3. Le borse di studio, nei limiti fissati dalla normativa regionale, non possono essere cumulate con altre analoghe provvidenze a qualsiasi titolo attribuite, con le eccezioni di cui all'art. 7, 1° comma lett. d) della legge n. 390/1991.

Art. 21.

Prestito d'onore

1. Il prestito d'onore è attribuito mediante concorso agli studenti in possesso dei prefissati requisiti di merito e di reddito e secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 e relativi adempimenti.
2. Le procedure e gli adempimenti previsti dall'art. 16 della legge n. 390/1991 sono disciplinati con appositi atti della G.R. L'Azienda provvede, nei limiti degli stanziamenti assegnati, a formulare le graduatorie ed a comunicare alle banche ed istituti di credito convenzionati gli elenchi nominativi degli studenti beneficiari, corredati della documentazione prescritta.

Art. 22.

Servizio abitativo

1. Il servizio abitativo ricomprende tutti gli interventi diretti ad agevolare la frequenza agli studi degli studenti fuori sede iscritti all'Università di Basilicata, mediante la rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Per gli studenti non assegnatari di alloggio, ai sensi del successivo 4 comma, il servizio assicura l'informazione e l'assistenza legale per i contratti di locazione, di esercizio di affittacamere o di altri ad essi assimilabili.
2. Per studente fuori sede s'intende lo studente residente in Comuni diversi da quello sede dell'Università frequentata, con tempi di percorrenza tra detti Comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.

3. L'alloggio può essere situato in immobili di proprietà dell'Azienda o ad essa conferito a tal fine in comodato, nonché in immobili di proprietà di altri soggetti pubblici e privati, a disposizione dell'Ente previa apposite convenzioni stipulate con proprietari.

4. Gli immobili di cui al precedente comma 3 sono assegnati, con specifico provvedimento, agli studenti iscritti non oltre il secondo anno fuori corso, a seguito di concorso le cui modalità saranno successivamente disciplinate.

5. L'assegnazione degli alloggi è disposta prioritariamente ai borsisti fuori sede che abbiano presentato domanda di partecipazione al relativo concorso.

6. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento che definisce, fra l'altro, i diritti e gli obblighi degli studenti alloggiati.

7. Gli immobili destinati ad alloggi studenteschi, nei periodi di tempo libero dalle attività accademiche, sono a disposizione dell'Azienda o della Regione per i fini istituzionali propri e della Università.

8. In caso di indisponibilità o carenza di strutture residenziali e di alloggi, può essere prevista, nei piani di cui al precedente 4 comma, l'erogazione di provvidenze economiche per gli studenti fuori sede, in possesso dei prefissati requisiti di merito e di reddito, domiciliati nel Comune sede dell'Università per motivi di studio.

- L'erogazione delle suddette provvidenze avviene mediante concorso.

Art. 23.

Servizio di ristorazione

1. Il servizio di ristorazione è assicurato presso mense universitarie di proprietà dell'Ente o ad esso trasferite o cedute in comodato, ovvero mediante convenzioni con enti, ristoranti ed esercizi privati, garantendo l'effettiva fruizione dello stesso e la massima economicità di gestione.

2. Il servizio è rivolto alla generalità degli studenti dell'Università della Basilicata, nonché gli studenti iscritti ad altre università temporaneamente presenti nella Regione per motivi di studio che li impegnano presso l'Università di Basilicata, previa autorizzazione del Direttore dell'Azienda.

3. Il servizio è esteso, a costi reali, agli iscritti alle scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento ed ai dottorati di ricerca.

4. Possono accedere al servizio anche i docenti ed il personale non docente dell'Università nonché il personale dipendente dell'Azienda e quello della Regione, purché senza oneri a carico dell'Azienda mediante apposite convenzioni e fatta comunque salva la funzionalità del servizio per gli studenti.

5. Le tariffe e le contribuzioni per fruire del servizio di ristorazione sono stabilite annualmente dall'Azienda, tenuto conto anche dell'andamento della spesa nel corso dell'anno con riferimento allo stanziamento di bilancio.

Art. 24.

Servizio informazione e orientamento

1. Il servizio di informazione ed orientamento provvede a fornire agli studenti elementi di conoscenza sulla organizzazione della vita universitaria e sulle prospettive professionali ed occupazionali legate ai corsi di studio universitario.

2. Il servizio è rivolto anche agli studenti dell'ultimo anno delle Scuole Medie Superiori, al fine di orientarli ad una scelta consapevole degli studi legata alle inclinazioni individuali, alla situazione socio-economica regionale, nazionale ed europea ed al mondo del lavoro.

Art. 25.

Stampa e materiale didattico

1. L'Azienda può autorizzare interventi diretti alla riproduzione e diffusione, anche mediante prestito, di materiale didattico di ogni genere, ivi compresa la fotocopiatura a prezzo di costo di tale materiale.

2. Tali interventi possono essere organizzati e gestiti, anche in forma cooperativa ed associativa, secondo criteri di efficienza e di economicità.

Art. 26.

Interventi a favore di studenti lavoratori

1. Gli studenti lavoratori possono beneficiare dei servizi destinati alla generalità degli studenti, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel programma annuale dell'Azienda.

2. L'Azienda può attuare altri interventi a favore degli studenti lavoratori, che abbiano requisiti di cui all'art. 4 lett. a) della legge 2 dicembre 1991 n. 390, e collabora con l'Università per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'art. 12 lett. b) e c) e dell'art. 14 della legge n. 390/1991.

Art. 27.

Interventi a favore di studenti portatori di handicaps

1. L'Azienda, ad integrazione degli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1991 n. 104, interviene a favore degli studenti portatori di handicaps con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche, ovvero con provvidenze in denaro secondo il tipo e il grado di invalidità.

2. Possono inoltre essere previsti interventi diretti a rimuovere impedimenti ed ostacoli che non consentano al portatore di handicap di fruire correttamente delle attività e dei servizi per il diritto allo studio universitario.

Art. 28.

Attività culturali, ricreative e sportive

1. L'Azienda collabora con l'Università, anche mediante apposite convenzioni, per favorire e sostenere le attività culturali, ricreative e sportive, nei limiti di cui alle leggi 28 giugno 1977 n. 394, 3 agosto 1985 n. 429 e 2 dicembre 1991 n. 390.

Art. 29.

Trasporto pubblico

1. Possono essere previsti nel piano annuale delle attività e degli interventi dell'Azienda e nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali, interventi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano degli studenti finalizzati a favorire la frequenza dei corsi e la partecipazione alla vita universitaria.

Art. 30.

Altri interventi

1.1 programmi ed i regolamenti dell'Azienda possono prevedere altre forme di sovvenzione in favore di studenti appartenenti a particolari categorie e trovantis in temporanee ed eccezionali situazioni di bisogno, al fine di agevolare la frequenza degli studi e le attività di apprendimento.

2. L'Azienda collabora inoltre con l'Università per la promozione degli interscambi didattici e culturali, realizzati a condizioni di reciprocità con Università italiane e straniere, mediante la erogazione di servizi e provvidenze appositamente previste nel piano annuale delle attività e degli interventi.

3. L'Azienda realizza, inoltre, altri interventi comunque connessi al perseguimento degli obiettivi della presente legge, tra i quali quelli relativi alla sistemazione abitativa del personale docente della Università, che non comportino oneri per la Regione e che trovino disciplina in apposita convenzione.

TITOLO IV

ACCESSO AGLI INTERVENTI

Art. 31.

Requisiti

1.1 criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso agli interventi di cui alla presente legge, sono fissati con il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 91, n. 390.

Art. 32.

Accertamenti e sanzioni

1. Ai fini dell'ammissione ai servizi e benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio universitario, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'Azienda un'autocertificazione attestante le condizioni reddituali ed economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza.

2. In relazione a quanto disposto dal comma precedente l'Azienda può richiedere l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria cui sono inviati gli elenchi degli studenti beneficiari delle provvidenze economiche.

3. In caso di dichiarazioni false o non veritiere, prodotte al fine di fruire dei servizi ed interventi previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991.

4. L'Azienda può decidere la sospensione della fruizione dei servizi e dei benefici erogati agli studenti che siano incorsi in gravi infrazioni dei regolamenti che disciplinano l'attuazione dei servizi ed interventi o ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari da parte degli organi dell'Università.

Art. 33.

pubblicità

1. Per gli adempimenti previsti nell'art. 24 della legge 2 dicembre 1991 n. 390, l'Azienda invia semestralmente all'Università gli elenchi degli studenti beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi.

TITOLO V
MODALITÀ DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI

Art. 34.

Funzionamento e gestione degli interventi

1. L'Azienda programma e gestisce gli interventi ed i servizi di cui alla legge con il piano annuale delle attività e con appositi regolamenti, approvati ai sensi dell'art. 38, nei quali sono anche previste e disciplinate forme di partecipazione e controlli sulla funzionalità dei medesimi.

2. I servizi per il diritto allo studio universitario possono essere gestiti direttamente dall'Azienda o in qualunque altra forma essa ritenga idonea, anche mediante affidamento a cooperative ed associazioni studentesche, ovvero mediante convenzioni con l'Università per l'utilizzo delle forme di collaborazione di studenti previste dall'art. 13 della legge n. 390/1991.

3. L'Azienda può altresì convenzionarsi, per la gestione dei servizi, con enti pubblici e privati, con società e soggetti individuali, già operanti nel territorio secondo criteri di qualità, efficienza ed economicità.

Art. 35.

Approvazione degli atti fondamentali

1. Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, i seguenti atti dell'Azienda:

- a) i regolamenti e le relative modifiche;
- b) la pianta organica e relative modifiche e integrazioni;
- c) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- d) il piano annuale delle attività e degli interventi.

Per il controllo dei predetti atti si applicano le norme previste dalla legge regionale 16 maggio 1991 n. 10.

Art. 36.

Vigilanza, controlli ed azioni regionali

1. La Giunta regionale esercita, a mezzo del competente ufficio regionale, la vigilanza sull'amministrazione dell'Azienda per accertare la rispondenza della sua attività agli indirizzi generali eventualmente stabiliti.

A tal fine essa può richiedere l'acquisizione di atti e documenti e disporre in ogni momento ispezioni anche amministrative e verifiche di cassa.

Art. 37.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 18 dicembre 1989 n. 34 è abrogata.

Art. 38.

Norme transitorie

1. Fino alla costituzione degli organi dell'Azienda ai sensi della presente legge, continuano ad esercitare le loro funzioni gli organi in carica dell'I.R.S.U.B.

2. L'Azienda subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'I.R.S.U.B., fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche del personale attualmente in servizio presso l'I.R.S.U.B..

3. Il Presidente dell'I.R.S.U.B. in carica all'entrata in vigore della presente legge predisponde, entro trenta giorni dalla stessa data, la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi dell'Ente. Tale documento è approvato dalla Giunta regionale.

4. Il personale regionale che attualmente presta servizio presso l'I.R.S.U.B. in posizione di distacco può, su richiesta essere inquadrato nella pianta organica dell'Azienda con la posizione giuridica acquisita nell'Ente Regionale. Il personale regionale che non fa domanda viene rinvio al proprio Ente.

Art. 39.

Norma di richiamo

1. Per quanto non previsto dalla presente legge regionale, valgono le norme della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

Art. 40.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in lire 1.750.000.000, si farà fronte con le disponibilità esistenti sull'apposito capitolo 7400 del bilancio esercizio finanziario 1997.

2. Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio fisseranno l'entità degli oneri a carico della Regione.

Art. 41.

Pubblicazione della legge

1. La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 Marzo 1997

DINARDO

97R0301

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 12.

Costituzione della società lucana per l'imprenditoria giovanile S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 14 dell'8 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare lo sviluppo di nuova imprenditorialità e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale della Regione, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione ed in armonia con la normativa statale e comunitaria, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata Società lucana per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di gestire gli strumenti legislativi finalizzati alla creazione d'impresa e alla promozione di lavoro autonomo nell'ambito del territorio della Regione, nonché di produrre servizi, a favore degli organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, rivolti al perseguimento delle medesime finalità.

Art. 2.

La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile può essere destinataria di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea, il cui utilizzo sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

Art. 3.

L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della Società lucana per l'imprenditorialità giovanile è costituito dal territorio di cui all'obiettivo 1, così come definito dai regolamenti dell'Unione europea, limitatamente al territorio della Regione Basilicata.

Art. 4.

Il Capitale sociale iniziale della Società lucana per l'imprenditorialità giovanile, stabilito in 200 milioni di lire, sarà sottoscritto, in ragione del 49%, dalla Regione Basilicata, che si riserva la facoltà di ripartire la propria quota, tra soggetti economici pubblici e privati, enti locali e associazioni di categoria, successivamente individuati, e del restante 51%, dalla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. di Roma, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 331, da ultimo reiterato con il decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della Società lucana per l'imprenditorialità giovanile, di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 6.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita intesa intervenuta all'atto della formale costituzione del nuovo soggetto giuridico, la Società per l'imprenditorialità giovanile di Roma potrà retrocedere progressivamente le proprie azioni a vantaggio dei soggetti di cui all'art. 4, dismettendo di fatto, totalmente o parzialmente, la propria partecipazione al capitale sociale della Società lucana per l'imprenditorialità giovanile. Fino a quell'epoca, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. di Roma eserciterà i diritti dell'azionista di maggioranza, anche a motivo dell'affidamento di parte delle proprie attività di servizio, per l'attuazione del Decreto 24 Novembre 1994, n. 695, del Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511 e della legge 19 luglio 1993, n. 236, alla Società per azioni regionale di cui all'art. 1 della presente legge.

La Società lucana per l'imprenditorialità giovanile è autorizzata a stipulare con la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. di Roma - previo parere della competente Commissione consiliare - un'apposita convenzione, al fine di regolare le modalità di svolgimento delle attività che avrà in carico.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1997 in 98 milioni di lire, si farà fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 2411, di nuova istituzione con la denominazione «Costituzione della società lucana per l'imprenditorialità giovanile», mediante prelievo dell'occorrente somma sul Cap. 2410 del Bilancio regionale 1997.

La Giunta regionale è autorizzata alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 marzo 1997

DINARDO

97R0302

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 13.

Intervento straordinario in favore delle imprese di trasformazione, conservazione e vendita che risultano assegnatarie, ai sensi della normativa U.E., di quote di prodotto agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 14 dell'8 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. Al fine di consentire il pagamento delle spettanze dei produttori agricoli conferenti quantità di prodotto della terra da trasformare, le imprese di trasformazione, conservazione e vendita che hanno realizzato investimenti a valenza tecnologica e/o organizzativa e che risultano assegnatarie, ai sensi della normativa U.E., di quote di prodotto agricolo e che versino in condizione di temporanea difficoltà - giuridicamente riconosciuta - ad adempiere le proprie obbligazioni, possono avvalersi, previa domanda di concessione, del concorso regionale nel pagamento dei summenzionati crediti vantati dai produttori agricoli e relativi alla sola campagna agraria 1995/1996. Le domande vanno indirizzate, entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Foreste.

2. Le imprese interessate devono previamente munirsi del provvedimento giudiziario che dichiara la indispensabilità del pagamento e documentare il debito complessivo. Le medesime sono altresì tenute a dimostrare:

che gli oneri economici derivano da prestiti contratti per finanziare investimenti già realizzati;

che non hanno usufruito di finanziamenti pubblici o, in caso affermativo, che non saranno complessivamente superati i livelli ritenuti ammissibili dalla U.E.;

che sono stati rispettati i limiti settoriali vigenti di cui alla decisione della Commissione U.E. del 22 marzo 1994 n. 94/173/CE.

Devono inoltre presentare garanzie di vitalità e dichiarare che gli oneri in essere sono tali da mettere in pericolo la sopravvivenza stessa delle aziende.

Art. 2.

1. Il contributo regionale in conto capitale è proporzionalmente concedibile «una tantum» fra tutte le imprese istanti e sino ad esaurimento dell'intera disponibilità finanziaria assentita.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente intervento straordinario si fa fronte con apposito fondo denominato «Concorso regionale nel pagamento delle spettanze dei produttori agricoli conferenti prodotto alle imprese di trasformazione assegnatarie di quote ai sensi della normativa U.E.» per una spesa di Lire 2 miliardi iscritta ad apposito capitolo del Bilancio regionale per l'esercizio 1997.

3. La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità del fondo globale per provvedimenti in corso del bilancio 1996 (ex Cap. 7451) ai sensi dell'art. 13, comma 5 della legge 16 maggio 1976, n. 335 e dell'art. 45, comma 2° della L.R. 11 aprile 1978, n. 18.

La Giunta è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della Commissione U.E.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 marzo 1997

DINARDO

97R0303

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 5.

Iniziative a sostegno e valorizzazione della produzione agricola siciliana. Provvedimenti per i divulgatori agricoli.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 11 dell'8 marzo 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini di favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni agrumarie tipiche siciliane sui mercati di consumo è assegnata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 1.800 milioni per l'anno 1996 e la somma di lire 6.200 milioni per l'anno 1997.

Art. 2.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede attraverso l'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a finanziare le azioni dirette a perseguire le finalità di cui all'art. 1. A tal fine, è autorizzato a predisporre un programma che preveda ed indichi le azioni da attuarsi, i mezzi, nonché la ripartizione dei relativi stanziamenti.

Art. 3.

1. È istituito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste un comitato tecnico con compiti consultivi sul programma di cui all'art. 2.

2. Detto comitato è composto dai rappresentanti delle organizzazioni professionali presenti nel Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, da tre esperti, nonché da due rappresentanti degli operatori commerciali del settore e da un rappresentante degli operatori industriali del settore ed è coordinato da un dirigente superiore tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

1. La realizzazione e la gestione delle iniziative dovranno essere disciplinate da apposite convenzioni da stipulare con concessionarie nazionali o internazionali aventi esclusività di gestione per la diffusione sul territorio nazionale ed europeo, con la capacità di penetrazione, attraverso la stampa e le radiotelevisioni, appositamente certificata e rilevata con sistemi auditel ed audipress.

Art. 5.

1. All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 per l'esercizio finanziario 1996 si provvede con la riduzione di parte delle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, per gli importi indicati a fianco degli stessi:

capitolo 15718: lire 1.300 milioni;

capitolo 54579: lire 500 milioni.

2. L'onere di lire 6.200 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

Art. 6.

(Articolo omissso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 12-28 febbraio 1997, n. 50).

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 marzo 1997

PROVENZANO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
CUFFARO

97R0287

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1997, n. 6.

Disciplina delle fiere, mostre e esposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 12 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, disciplina e coordina, nell'ambito del proprio territorio, la distribuzione temporale e territoriale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori e dei consumatori, promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) **ATTIVITÀ FIERISTICHE** la presentazione, promozione o commercializzazione, limitata nel tempo, di beni e servizi, in modo da offrire al pubblico dei visitatori, con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa, in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa è rivolta;

b) **SOGGETTI PUBBLICI** gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni, nonché gli enti pubblici, le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico costituiti da detti enti pubblici, aventi finalità fieristiche. Sono altresì equiparati ai soggetti pubblici le società di capitale a partecipazione prevalentemente pubblica che abbiano come oggetto sociale l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e che siano proprietarie dei complessi immobiliari espositivi o ne abbiano, comunque, la disponibilità;

c) **SOGGETTI PRIVATI** le persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma di società commerciali e cooperative e loro consorzi, le associazioni, i comitati e le fondazioni, aventi come scopo prevalente l'esercizio dell'attività fieristica;

d) **ESPOSITORI** i produttori od i rivenditori operanti nel settore o nei settori economici e produttivi oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti che partecipino alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;

e) **VISITATORI** coloro che accedono alle attività fieristiche siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici o produttivi oggetto della manifestazione fieristica;

f) **CENTRO FIERISTICO** il complesso espositivo immobiliare permanente dotato di idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali e destinato all'esercizio di attività fieristiche dalla pianificazione urbanistica e territoriale.

2. I criteri di idoneità del centro fieristico regionale destinato allo svolgimento sullo stesso di manifestazioni fieristiche sono fissati ai sensi dell'art. 15.

TITOLO II

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 3.

Tipologie delle attività fieristiche

1. Le attività fieristiche possono essere esercitate secondo le seguenti tipologie:

a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) esposizioni, aperte al pubblico indifferenziato od operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale;

d) mostre-mercato limitate ad uno o più settori merceologici, omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato e agli operatori professionali, dirette alla promozione ed anche alla vendita dei prodotti e dei servizi esposti.

2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione internazionale di Parigi sottoscritta in data 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato con la legge 3 giugno 1978, n. 314.

3. La presente legge non si applica:

a) alle attività commerciali, svolte anche in forma coordinata, da parte di una pluralità di titolari, disciplinate dalla legge 11 giugno 1971, n. 426;

b) alle attività di commercio su aree pubbliche disciplinate dalla legge 28 marzo 1991, n. 112;

c) alle attività dei pubblici esercizi disciplinate dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;

d) alle esposizioni marginali, a scopo promozionale o di vendita, realizzate in occasione di convegni o di manifestazioni culturali;

e) alle esposizioni di beni e/o servizi effettuate da un unico espositore;

f) alle mostre e/o esposizioni, anche collettive di opere di artisti viventi.

Art. 4.

Qualifica delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici e produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi della iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale si svolgono nei centri permanenti degli enti fieristici dotati di idonei requisiti strutturali ed infrastrutturali nonché di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della manifestazione, salvo motivata deroga disposta dall'Amministrazione competente al riconoscimento o alla conferma della qualifica in relazione alle peculiari caratteristiche della manifestazione stessa ed alla accertata qualificazione ed idoneità delle strutture e dei servizi della sede espositiva proposta.

Art. 5.

Attribuzione della qualifica

1. Il riconoscimento o la conferma della qualifica, di cui all'art. 4, è concesso dalla Amministrazione competente, sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione presentato dal soggetto richiedente, tenendo conto:

a) del settore o dei settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e del programma complessivo delle attività fieristiche;

b) delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;

c) della consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

d) del grado di specializzazione della manifestazione fieristica, del suo eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici e ambientali;

e) della idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori ed ai visitatori;

f) della periodicità della manifestazione e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.

2. I parametri con l'attribuzione o la conferma della qualifica sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 15 salvo le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.

Art. 6.

Autorizzazione all'attività fieristica

1. L'esercizio delle attività fieristiche è riservato ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2 lettere b) e c), e lo svolgimento della stessa è soggetto ad autorizzazione.

2. Ferma la competenza del Ministero dell'industria, artigianato e commercio per le manifestazioni internazionali, l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni nazionali e regionali è rilasciata dalla Giunta regionale.

3. L'autorizzazione per le manifestazioni a carattere locale è rilasciata dal Comune sede della manifestazione stessa.

4. Il procedimento di autorizzazione per le manifestazioni nazionali, regionali e locali è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni fieristiche, che:

a) il soggetto richiedente è legittimato ad organizzare la manifestazione e possiede capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate, anche in relazione dei risultati conseguiti in occasione di eventuali precedenti iniziative;

b) la sede espositiva è idonea allo svolgimento della manifestazione per gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché dei servizi offerti;

c) le modalità di organizzazione sono atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni paritetiche di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) le quote di partecipazione a carico dell'espositore rispondono a criteri di trasparenza ed economicità.

5. L'autorizzazione e l'attribuzione della qualifica sono rilasciate contestualmente con l'atto di autorizzazione e valgono per una sola edizione della manifestazione oggetto del procedimento.

6. Non possono essere effettuate contemporaneamente, nell'ambito del territorio più manifestazioni fieristiche a carattere regionale, nazionale ed internazionale, che siano concorrenziali tra loro.

7. L'autorizzazione comporta l'inserimento automatico nel calendario di cui all'art. 8. Essa può essere revocata dall'autorità che l'ha rilasciata qualora si accerti il venir meno di uno o più requisiti richiesti.

Art. 7.

Domanda di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione, da indirizzare alla Giunta regionale, per le manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, e alle Amministrazioni comunali per le manifestazioni fieristiche locali, devono essere presentate entro i termini e con le modalità indicati ai sensi dell'art. 15.

2. La domanda, deve indicare:

a) la denominazione, la tipologia e la qualifica territoriali richieste, le date di inizio e di chiusura, le finalità perseguite, il programma, i settori merceologici interessati, la sede di svolgimento, le previste dimensioni dell'area ed i servizi forniti;

b) la documentazione comprovante la natura giuridica del soggetto organizzatore;

c) il regolamento della manifestazione con la segnalazione della eventuale attività di vendita che si intende effettuare;

d) un piano finanziario dettagliato, con l'indicazione degli eventuali contributi di enti o di privati;

e) il programma delle eventuali manifestazioni collaterali.

f) la documentazione relativa al titolo per l'utilizzo dell'area espositiva;

g) una relazione dettagliata sull'eventuale edizione precedente, con specifica dei contributi effettivamente percepiti;

h) la documentazione comprovante la sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.

Art. 8.

Calendario

1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche contiene l'indicazione delle manifestazioni e del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica territoriale, nonché i settori merceologici interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.

2. Il calendario è approvato dalla Giunta regionale entro il 15 dicembre di ogni anno e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. A tal fine i Comuni, entro i termini stabiliti dalle direttive di cui all'art. 15, trasmettono alla Giunta regionale le autorizzazioni concesse.

3. Il calendario può essere integrato a seguito di nuove autorizzazioni rilasciate dall'autorità amministrativa competente, per obiettive e giustificate esigenze sopravvenute.

4. Sono vietate, nel territorio regionale, manifestazioni non inserite nel calendario regionale.

TITOLO III ENTI FIERISTICI

Art. 9.

Riconoscimento degli enti fieristici regionali

1. Gli enti che si costituiscono in Umbria per l'esercizio dell'attività di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, possono ottenere dalla Regione dell'Umbria il riconoscimento di ente fieristico regionale.

2. Il riconoscimento, attribuito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta e previo parere della commissione di cui all'art. 11, è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:

a) l'ente deve essere costituito in forma di associazione o fondazione di cui al capo secondo del titolo secondo del libro primo del codice civile; di società di capitali di cui ai capi quinto e sesto e settimo del titolo quinto; di società cooperativa di cui al capo primo del titolo sesto del libro quinto del codice civile;

b) l'ente deve avere come oggetto istituzionale o sociale esclusivo l'esercizio dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali e delle attività affini strumentali e connesse;

c) l'ente deve avere la disponibilità di un centro fieristico regionale per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 9 esercizi finanziari, da dimostrare mediante esibizione di idonea documentazione.

Art. 10.

Vigilanza e controllo sugli enti fieristici regionali

1. L'ente fieristico comunica alla Giunta regionale, entro il termine prescritto dall'art. 2429 terzo comma c.c. per le società per azioni, copia del bilancio di esercizio nonché, se redatte, copia delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, della relazione sulla gestione.

2. L'ente fieristico comunica alla Giunta regionale, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di detto organo, le proposte che riguardano le modificazioni dello Statuto, le fusioni e scissioni societarie o con altri enti, unitamente ai relativi documenti illustrativi che siano stati elaborati dagli amministratori per la deliberazione.

3. La Giunta regionale può richiedere all'ente fieristico la comunicazione anche periodica di dati e notizie ulteriori a quelli previsti ai commi 1 e 2, fissando i relativi termini; può assumere notizie e chiarimenti sull'attività svolta e sui progetti di attività dell'ente fieristico dagli amministratori, sindaci, revisori eventualmente nominati.

4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 11, può disporre la revoca del riconoscimento dell'ente fieristico regionale quando:

a) senza giustificato motivo, l'ente non inizi l'attività di organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni entro un anno dal decreto di riconoscimento, ovvero, se iniziata, la sospenda per lo stesso periodo di tempo;

b) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione dell'ente ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie che regolano l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche;

c) vi siano gravi perdite patrimoniali;

d) sia deliberato dagli organi competenti dell'ente lo scioglimento e la sua liquidazione.

TITOLO IV
ORGANI

Art. 11:

Commissione consultiva

1. Presso la Giunta regionale è istituita la commissione consultiva regionale per l'attività fieristica, costituita e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

- a) l'assessore regionale competente o un suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante designato dall'Unione delle Province italiane;
- c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;
- d) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio;
- e) un rappresentante designato dagli enti fieristici dell'Umbria;
- f) due rappresentanti dei commercianti;
- g) due rappresentanti degli artigiani;
- h) tre rappresentanti degli operatori agricoli;
- i) due rappresentanti degli industriali;
- l) due rappresentanti del movimento cooperativo.

2. I rappresentanti di cui alle lettere f), g), h), i), l) del comma 1 sono designati dalle rispettive associazioni regionali tra quelle più rappresentative a livello nazionale, a tal fine individuate, dalla Giunta regionale.

3. La commissione esprime parere in ordine alla tipologia e qualifica territoriale delle manifestazioni fieristiche, al mantenimento di tali requisiti, alle modificazioni ed integrazioni ai sensi dell'art. 15, al riconoscimento degli enti fieristici.

4. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

5. La commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento approvato dalla Giunta regionale.

6. L'espletamento dei compiti di segreteria della commissione è svolto da un funzionario dell'Ufficio commercio della Regione dell'Umbria.

TITOLO V
CONTRIBUTI

Art. 12.

Contributi

1. Allo scopo di perseguire le finalità indicate nell'art. 1, la Giunta regionale, nei limiti degli interventi finanziari previsti dalle varie leggi regionali di settore provvede:

- a) alla concessione di contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, iscritte nel calendario regionale, per gli oneri derivanti da spese di organizzazione delle manifestazioni stesse;
- b) alla concessione di contributi a enti fieristici istituiti nella regione e riconosciuti ai sensi dell'art. 9, per l'allestimento degli impianti dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie e per la manutenzione straordinaria delle strutture.

2. Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono essere inoltrate entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene la manifestazione, e sono corredate, oltre che dalla documentazione prescritta dalle leggi regionali del settore, anche da:

- a) un dettagliato preventivo delle spese previste alle lett. a) e b) del comma 1;
- b) una dichiarazione dalla quale risulti se e in quale misura la manifestazione ha usufruito, per le precedenti edizioni, di contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti.

TITOLO VI
NORME FINALI

Art. 13.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 9.000.000.

2. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche autorizzate in date e località con denominazione, tipologia, qualifica e modalità diverse da quelle indicate nel calendario regionale e nella autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 8.000.000, salvo il potere di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 7.

3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, in caso di accertata violazione delle norme di cui alla presente legge, può revocare l'autorizzazione rilasciata e disporre l'esclusione del soggetto organizzatore dal calendario regionale, da uno a tre anni.

4. Per l'accertamento delle violazioni da parte degli organi di vigilanza e per la irrogazione delle sanzioni da parte dell'Autorità amministrativa regionale si fa rinvio alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

Art. 14.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 9 ottobre 1989, n. 33.

Art. 15.

Disciplina amministrativa

1. La Giunta regionale fissa con proprio atto le direttive relative all'attuazione della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Restano ferme le tipologie e le qualifiche territoriali delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge regionale n. 33/1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 6 marzo 1997

BRACALENTE

97R0328

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1997, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 13 del 18 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Autorizzazione all'esercizio della professione). —

1. L'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre è subordinato al possesso di autorizzazione.

2. Per i residenti in Valle d'Aosta l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente.

3. Per i non residenti in Valle d'Aosta, che intendono esercitare stabilmente la professione sul territorio regionale, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel quale essi stabiliscono il loro domicilio.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli art. 11, comma 1, e 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;

c) idoneità fisica all'esercizio della professione per la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione, certificata dal medico di sanità pubblica del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

d) abilitazione di cui all'art. 8 o riconoscimento di cui all'art. 10-bis.

5. Sull'autorizzazione di cui al comma 1 debbono essere specificati i seguenti dati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con cui è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;

c) professione per la quale l'idoneità è stata accertata.

6. L'autorizzazione ha validità di un anno e viene rinnovata previo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 10, comma 2.

7. Per i cittadini stranieri il possesso dei requisiti di cui al comma 4, lett. a), b) e c), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti dei paesi di origine o di provenienza redatti in lingua francese o italiana, oppure accompagnate da una traduzione a norma dell'art. 10-bis, comma 4».

Art. 2.

1. L'art. 5 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Esame di abilitazione all'esercizio della professione). —

1. Il Rilascio dell'attestato di cui all'art. 3, comma 4, lett. d), è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame teoriche e pratiche, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente.

2. Le prove di esame di cui al comma 1 sono espletate, almeno ogni tre anni, in unica sessione indetta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 fissa inoltre la data di scadenza per la presentazione delle domande e, sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, la composizione della commissione d'esame, i termini, le modalità di effettuazione delle prove di esame e l'eventuale specificazione dei contenuti delle materie di cui all'art. 7-bis.

4. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti per i membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione del personale regionale.

5. Entro centottanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito ai sensi del comma 3, deve essere data comunicazione dei risultati degli esami mediante affissione di apposito elenco presso la sede di svolgimento degli esami o della struttura regionale competente in materia di turismo.

6. Qualora venga organizzato un corso di formazione propedeutico all'esame, con il provvedimento di cui al comma 2 sono individuate le modalità per l'organizzazione del corso stesso, nonché delle relative prove di ammissione. In tale eventualità il termine di cui al comma 5 si intende prorogato per un periodo pari alla durata del corso stesso.

Art. 3.

1. L'art. 6 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Requisiti d'ammissione all'esame). — 1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali.

b) maggiore età;

c) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente conseguito all'estero e legalmente riconosciuto dalla competente autorità italiana;

d) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dal medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame».

Art. 4.

1. L'art. 7 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Presentazione delle domande). — 1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre deve essere presentata entro la data indicata sul provvedimento di cui all'art. 5, commi 2 e 3, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Nella domanda il candidato dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), ed esibisce il certificato medico di cui all'art. 6, comma 1, lett. d). In caso di superamento con esito positivo delle prove d'esame, il candidato esibisce la certificazione originale o in copia autenticata del titolo di studio.

3. Il candidato allega alla domanda di ammissione una ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota d'iscrizione di lire 200.000 a titolo di concorso alle spese di organizzazione ed espletamento dell'esame.

4. Le quote d'iscrizione di cui al comma 3 sono introitate nel capitolo 9700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

5. All'adeguamento della quota d'iscrizione di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 33/1993 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione). —

1. Le prove d'esame si articolano in una prova pratica e una teorica orale:

a) prova pratica:

- 1) cura e governo del cavallo;
- 2) equitazione;
- 3) pratica di viaggi a cavallo;

b) prova teorica orale:

- 1) topografia-orientamento;
- 2) ippologia e giusto impiego del cavallo;
- 3) alimentazione del cavallo e abbeverata;
- 4) sistemazione dei cavalli in posta;
- 5) regole di viaggio;
- 6) nozioni di pronto soccorso per cavalieri e cavalli;
- 7) nozioni sulla gestione di un centro di turismo equestre;
- 8) ordinamento della professione di turismo equestre;
- 9) geografia della Valle d'Aosta e sue principali risorse e attrattive turistiche;
- 10) lingua francese e, nel caso di cittadini provenienti da altri Stati, lingua italiana.

2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con giudizio di idoneità o non idoneità.

3. I candidati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità nella prova pratica non sono ammessi a sostenere la prova teorica orale.

Art. 6.

1. L'art. 8 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Attestato di abilitazione). — 1. Sono abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

2. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento d'esame, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre.

3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 3, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle conoscenze e delle capacità tecniche.

4. L'attestato di abilitazione viene rilasciato all'interessato entro quaranta giorni dalla data di conclusione delle prove d'esame».

Art. 7.

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

«2. In sede di vidimazione annuale il Comune accerta il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), b) e c). Deve inoltre verificare l'avvenuta frequenza, da parte del richiedente e nel corso dell'ultimo triennio, di un corso di aggiornamento all'uso organizzato dalla struttura regionale competente in materia di turismo».

Art. 8.

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 33/1993 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Riconoscimento di titoli e qualifiche). — 1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, i cittadini comunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali di accompagnatore di turismo equestre rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta sono sottoposti al previo riconoscimento delle qualifiche in loro possesso secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Sono ammessi al riconoscimento i titoli rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea in seguito a una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali, per l'esercizio della professione stessa, da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro. La documentazione prodotta dal richiedente deve attestare l'esperienza professionale acquisita, la durata della stessa, le prove d'esame sostenute per il rilascio della qualifica e ogni altro elemento che il richiedente ritiene utile fornire per il riconoscimento della propria qualifica professionale.

3. Se il richiedente proviene da uno Stato membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre non è subordinato a rilascio di specifici titoli di formazione professionale, è necessario che il richiedente sia in possesso della licenza di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), nonché di qualifiche, attitudini e conoscenze che offrano garanzie equivalenti a quelle richieste dalla presente legge regionale, comprovate da idonea certificazione o documentazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea.

4. Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate alla struttura regionale competente in materia di turismo. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua francese o italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

5. Ai fini della verifica delle conoscenze delle materie teoriche previste dall'art. 7-bis, comma 1, lett. b), n. 9 e 10, gli accompagnatori di turismo equestre in possesso di un attestato di abilitazione rilasciato da altre Regioni, che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta, inoltrano le domande di riconoscimento alla struttura regionale competente in materia di turismo accompagnate da idonea documentazione dalla quale risulti il contenuto e le tipologie degli esami sostenuti per il rilascio dell'attestato stesso.

6. Le domande di riconoscimento sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione tecnica che decide, entro tre mesi dalla presentazione delle stesse, circa l'equipollenza o meno dei titoli e delle qualifiche. Qualora la formazione ricevuta dal richiedente e risultante dalla documentazione esibita verta su materie teoriche o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate nell'art. 7-bis, la commissione dispone che il richiedente compia un tirocinio di adattamento oppure una prova attitudinale consistente in prove d'esame integrative. La commissione stabilisce la durata del tirocinio di adattamento, che non deve superare un anno, le modalità di svolgimento dello stesso e della sua valutazione, nonché la tipologia delle prove d'esame integrative e le modalità per l'espletamento delle stesse. La commissione è composta come segue:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, o suo delegato, che la presiede;
- b) il Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta, o suo delegato;
- c) il dirigente della struttura regionale competente in materia legale, o suo delegato.

7. La struttura regionale competente in materia di turismo, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione della commissione, dà comunicazione della stessa al richiedente, il quale può scegliere tra l'essere sottoposto al tirocinio di adattamento oppure alla prova attitudinale.

8. Nel caso in cui sia necessario un periodo di tirocinio o il superamento di prove d'esame integrative, la commissione adotta una decisione finale entro un mese dalla conclusione di detto periodo o dall'espletamento delle prove stesse.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla direttiva 92/51/CEE.

Art. 9.

1. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

«4. I centri regionali di turismo equestre non provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono equiparati ai fabbricati agricoli ai fini urbanistico-edilizi».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 33/1993 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I centri regionali di turismo equestre dotati di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono ubicati in zone appositamente individuate e destinate a servizi dagli strumenti urbanistici comunali».

Art. 10.

1. L'art. 22 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (Sanzioni). — 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 a chiunque esercita, anche occasionalmente, attività di accompagnatore di turismo equestre senza possedere l'autorizzazione di cui all'art. 3; in caso di recidiva nel corso di un periodo di due anni il limite minimo e quello massimo sono raddoppiati;

b) da lire 700.000 a lire 2.100.000 agli accompagnatori di turismo equestre che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui all'art. 2; ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso nelle violazioni di cui alla presente lettera per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione accessoria, disposta dal Sindaco, della sospensione dell'autorizzazione da due a sei mesi;

c) da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 a coloro che, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, si avvalgono di accompagnatori di turismo equestre sprovvisti dell'autorizzazione di cui all'art. 3; qualora i medesimi soggetti, in un periodo di due anni, siano incorsi in una delle violazioni di cui alla presente lettera almeno due volte, all'ulteriore violazione la sanzione è raddoppiata;

d) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazioni alle norme di cui all'art. 20;

e) da lire 80.000 a lire 240.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono introitate nel capitolo 7700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci».

Art. 11.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 15.000.000 a decorrere dall'anno 1997, graverà sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 nel modo seguente:

a) quanto a lire 7.000.000, per il funzionamento delle commissioni d'esame, sul capitolo 64170;

b) quanto a lire 8.000.000, per gli eventuali corsi propedeutici e di aggiornamento, sul capitolo 64930 di nuova istituzione.

2. Alla copertura dell'onere di lire 15.000.000 si provvede mediante prelievo di pari importo dal capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale per gli anni 1997/1999, a valere sull'intervento previsto al punto B.3.6. (Interventi per il turismo equestre) dell'allegato 1 ai medesimi bilanci.

3. A decorrere dall'anno 1998 l'onere potrà essere rideterminato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 12.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 marzo 1997

VIÉRIN

97R0335

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1997, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 19 recante «Norme in materia di controllo sugli atti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 15 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 19 sono così sostituiti:

«1. Il Comitato Regionale di Controllo esercita il controllo di legittimità sugli atti degli enti dipendenti dalla Regione, di cui all'articolo 49 dello Statuto Regionale, rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) nomina degli organi;
- b) regolamenti aventi rilevanza esterna;
- c) atti generali di determinazione di tariffe, canoni e rette;
- d) atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
- e) assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- f) contratti collettivi decentrati;
- g) contratti di fornitura e di appalto di opere o servizi di valore unitario superiore a 200 milioni di lire;
- h) concessioni;
- i) assunzioni e concessioni di servizi pubblici;
- l) convenzioni con istituti di credito;
- m) partecipazioni ad enti e società;
- n) acquisti e alienazioni di immobili, salvo che rientrino nella normale attività istituzionale dell'ente;
- o) atti di straordinaria amministrazione.

2. Per l'espletamento del controllo di cui al comma primo gli atti sono inviati al Comitato, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione. Il Comitato procede, entro venti giorni dal ricevimento, al riscontro di legittimità. Il decorso di detto termine, senza che il Comitato abbia comunicato annullamento o richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, comporta l'esecutività dell'atto. In

caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, il termine è interrotto e decorre nuovamente con il ricevimento degli atti richiesti, che l'ente è tenuto a fornire, a pena di decadenza dell'atto sottoposto al controllo, entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta ovvero entro venti giorni se si tratta di atti dichiarati immediatamente eseguibili.

Art. 2

1. La lettera «i)» del comma primo dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 19 è soppressa.

2-bis. Quando sia giustificato da necessità o urgenza, gli organi di amministrazione degli enti possono dichiarare, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al collegio, immediatamente eseguibili le deliberazioni da sottoporre al controllo al sensi del comma primo del presente articolo. La dichiarazione di immediata eseguibilità comporta la responsabilità, anche patrimoniale, dei membri favorevoli. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono essere inviate al controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro adozione».

Art. 3.

1. Il comma secondo dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 19 è così sostituito:

«2. Gli atti sono inviati entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza, alla Giunta regionale che, previa istruttoria da parte della struttura competente per materia, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, con le proprie proposte ed osservazioni di legittimità e di merito, al Consiglio Regionale per i provvedimenti di competenza. I provvedimenti consiliari sono adottati entro centoventi giorni dalla comunicazione degli atti alla Giunta. Decorso tale termine, gli atti si intendono approvati. Ove il Consiglio chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine si interrompe e gli atti si intendono approvati decorsi trenta giorni dal pervenimento al Consiglio dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti.

2-bis. Alle disposizioni di cui al secondo comma si sottraggono i bilanci di previsione e le relative variazioni nonché i conti consuntivi, per i quali valgono le norme regionali statutarie e di legge di contabilità».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 19 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 2-bis. — 1. Qualora uno degli enti di cui all'articolo 1 ometta o ritardi senza giustificato motivo un atto obbligatorio, il Presidente della Giunta Regionale, dandone sollecitamente notizia al Consiglio Regionale, comunica una diffida stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato.

2. In caso di particolare urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel termine fissato ai sensi del comma primo, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta».

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente al sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 10 marzo 1997

VENEZIALE

97R0309

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.


PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 5 0 9 7 *

L. 3.000